



AUDIZIONE 7[^] COMMISSIONE PERMANENTE SENATO DELLA REPUBBLICA

in merito allo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione e l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (Atto del Governo n. 86)

PREMESSA

Ringraziamo il Presidente della Commissione e tutti i componenti, Senatori e Senatrici, per averci offerto la possibilità di presentare le nostre osservazioni e proposte in merito all'Atto del Governo n. 86.

Presentazione e finalità

La nostra Associazione, Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, brevemente CIIS, è nata agli inizi del terzo millennio per volontà di molti docenti, di varie parti d'Italia, specializzati a seguito dei corsi biennali universitari; a questi docenti si sono aggiunti colleghi curricolari, genitori, assistenti ed educatori, dirigenti scolastici. Nella nostra Associazione vantiamo l'eterogeneità delle presenze, perché l'inclusione degli alunni con disabilità coinvolge e interessa tutti, indistintamente.

Si premette, onde evitare fraintendimenti, che la nostra azione è orientata essenzialmente:

- alla tutela dei diritti degli alunni con disabilità¹ in ambito scolastico, con conseguenti ricadute in ambito sociale,
- a promuovere la cultura dell'inclusione, che mette al centro l'alunno "nella e con la sua classe", nel più ampio contesto della comunità scolastica,
- a sollecitare le Istituzioni competenti affinché garantiscano la formazione di tutti i docenti sulle tematiche dell'inclusione scolastica, assicurando insegnanti professionalmente competenti in grado di lavorare con tutti gli alunni, anche con quelli con disabilità.

Analisi dell'Atto di Governo n. 86 e considerazioni

Il nostro contributo deriva anche dalla professionalità maturata all'interno delle nostre scuole, dove la maggior parte di noi lavora in qualità di insegnante incaricato su posto di sostegno o incaricato su posto comune o disciplinare. L'analisi, le valutazioni, le considerazioni prodotte derivano dalla conoscenza diretta del sistema scolastico, dei suoi linguaggi, delle sue sfumature, della sua organizzazione, delle sue criticità e delle sue potenzialità. Il contributo e la collaborazione, in particolare, con i genitori, con i dirigenti scolastici e con le figure educative e/o di assistenza consentono di avere una visione ancora più ampia.

Riteniamo importante per la qualità del sistema scuola e, prima di tutto, per gli alunni e per le alunne con disabilità, che siano accolte o almeno attentamente considerate le sollecitazioni di modifica, suggerite per rendere il sistema migliore, più efficiente, per quanto possibile limitato nella produzione di documenti o nella costituzione di, talora, inutili sovrastrutture (più di intralcio che di supporto e di aiuto).

Preme, infine, far presente che le nostre considerazioni e i nostri suggerimenti sono volutamente scevri da rivendicazioni di tipo occupazionale, di cui si occupano egregiamente altri componenti della società civile. Il nostro invito, che sottoponiamo a ciascuno di Voi, onorevoli Senatori e Senatrici, componenti della VII Commissione Permanente del Senato, è di porre al centro dell'attenzione unicamente gli alunni con disabilità e la tutela dell'esercizio del loro diritto allo studio e alla garanzia del successo formativo.

¹ Con l'espressione "alunno o alunni con disabilità" si intendono: "le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia, le alunne e gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I punti fondamentali

È storia recente la presenza degli alunni con disabilità nelle classi comuni della scuola italiana, esperienza avviata negli anni Settanta del secolo scorso che, nel tempo, ha assunto accezioni differenti: dall'inserimento all'integrazione fino all'inclusione. Non entreremo nel merito di questi termini che, da un punto di vista pedagogico, assumono significati e sfumature differenti, avvalendoci, in via generale, del termine **"inclusione"**.

Formazione del personale docente (di tutti gli ordini e gradi di scuola)

Prendiamo atto del fatto che, con questo provvedimento, si intende ridisegnare il sistema inclusivo a favore degli alunni con disabilità, offrendo uno strumento, di per sé, ambizioso. Questo provvedimento, costruito sulla modifica del precedente decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, oggetto di vive contestazioni e di manifeste preoccupazioni per alcuni risvolti culturali in esso contenuti, si pone con l'intento di divenire una sorta di *"framework"* in cui sono raccolte le indicazioni disciplinate dalla norma in materia, non osando, tuttavia, anche in questa occasione, effettuare quella scelta di fondo, irrinunciabile per l'attuazione di una società *"culturalmente inclusiva"*.

Se si apprezza il richiamo a norme di portata internazionale, come la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita dal nostro ordinamento con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lascia perplessi il fatto che, sostanzialmente, permanga tanto nel legislatore quanto nella società (anche dopo aver letto alcuni Atti delle Audizioni depositati presso la 7^a Commissione) l'idea che l'alunno con disabilità abbia, nella scuola, come suo referente un unico insegnante: quello incaricato su posto di sostegno (il docente *"specializzato"*). Sembra che sfugga ai più che l'alunno con disabilità è alunno di tutti gli insegnanti della classe (quelli incaricati su posto disciplinare o comune e quelli di sostegno).

Ora preme qui richiamare, con particolare determinazione, che non è possibile parlare di inclusione scolastica se non si opera una scelta di fondo, completa, radicale, vale a dire se non si interviene sul percorso formativo degli insegnanti, perché tutti gli insegnanti della classe o della sezione, in cui l'alunno o l'alunna con disabilità è iscritto/a, sono suoi insegnanti. E sono proprio questi docenti a esprimersi nella valutazione, nella eventuale ammissione o non ammissione alla classe successiva, nel riportare nel loro registro la presenza in classe, le attività, i voti. Sono i docenti di tutto il Consiglio di Classe o i docenti contitolari (nella scuola Primaria e nell'Infanzia) che hanno la responsabilità civile e penale di ogni alunno della classe cui sono assegnati, quindi anche dell'alunno con disabilità. Emerge, in palese contraddizione con i principi costituzionali del riconoscimento del diritto soggettivo e di tutti quei diritti di cui ogni cittadino è destinatario, l'immagine di una classe nella classe, in cui l'alunno con disabilità viene associato al solo insegnante incaricato su posto di sostegno.

La *confusione è generata da percorsi formativi che, dopo quasi 42 anni*, risultano ancora sdoppiati nella fase dell'acquisizione di competenze che attengono alla pedagogia e alla didattica speciale.

Questa impostazione legittima e rafforza, nei docenti incaricati su posto comune o su posto disciplinare, la convinzione che dell'alunno con disabilità debba occuparsene il *"solo"* docente specializzato, perché *"loro"*, *"Se avessero voluto occuparsene, si sarebbero a loro volta specializzati"*.

Ma se l'inclusione è un processo che coinvolge tutti e se la corresponsabilità, richiamata anche dalle Linee Guida del 4 agosto 2009, non è una parola vuota e priva di significato, allora **oggi è il momento di operare quella scelta di fondo**, irrinunciabile se vogliamo parlare ancora di diritti riconosciuti, di civiltà, di rispetto delle differenti capacità: occorre cioè che tutti coloro che entrano nella scuola in qualità di docenti siano in possesso delle competenze che molti docenti hanno maturato attraverso il corso di specializzazione per le attività di sostegno. Nel percorso accademico di formazione iniziale degli insegnanti deve essere obbligatoriamente garantita questa formazione. Diversamente possiamo parlare di *"avvio del processo inclusivo"*, di tentativi di inclusione, ma non certo di inclusione reale.

Per le modifiche si rimanda alla tabella di seguito allegata, nello specifico: Art. 10. (Modificazioni dell'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). (Art. 12. Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

Proposta di modifica

1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue all'interno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.
2. I contenuti del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e per l'inclusione scolastica **sono parte integrante dei piani di studio del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria** e corrispondono a 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 250 ore di tirocinio, pari a 10 crediti formativi universitari.
3. (ABROGARE)
4. In sede di conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria i candidati risultano idonei

all'insegnamento sui posti comuni o sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della formazione primaria, con l'integrazione dei CFU di cui al comma 2.

Piano Educativo Individualizzato

Come docenti siamo attenti alle questioni del "fare scuola" e, per questo, il nostro *focus* è orientato soprattutto a quelle parti del provvedimento che, se *non modificate*, introdurrebbero una serie di storture e di passaggi confusi a danno, prima di tutto, degli alunni con disabilità, in quanto verrebbero lesi diritti costituzionalmente sanciti, e in secondo luogo, a danno anche dei compagni e delle compagne, della famiglia e dell'intera società.

Ci rendiamo conto che la scuola si avvale di un linguaggio specifico, le cui sfumature non devono essere trascurate, per questo sottoponiamo all'attenzione della Commissione gli aspetti prioritari, che chiedono immediato intervento correttivo, in particolare nell'articolo riguardante il "Piano Educativo Individualizzato".

In questo articolo vi sono più passaggi, molto delicati, che devono essere attentamente valutati.

Alla lettera a) si chiede di sostituire "approvato" con il termine, più appropriato, "congiuntamente", che ben lascia intuire la funzione di condivisione e di collaborazione fra gli attori coinvolti nella stesura del PEI. Lasciare il termine "Approvato" significa dover specificare la modalità "A maggioranza relativa? Assoluta? O all'unanimità?" che potrebbe porre la famiglia in una condizione di "minoranza", contravvenendo agli obiettivi del processo di inclusione, fondati sulla collaborazione corresponsabile e partecipata, nonché sulla condivisione, fra le realtà coinvolte: famiglia, scuola, specialisti ASL e anche altre figure previste.

Alla lettera c) insieme agli altri elementi considerati, da svilupparsi negli ambienti di apprendimento, va inserita la voce "apprendimenti", come stabiliscono i commi 3 e 4 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Alla lettera d) nella descrizione va inserita, oltre alla voce "classe", anche la "sezione" (per la scuola dell'infanzia). Viene chiesto di "omettere" questo passaggio: "gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici"; non è raro, infatti, e basta leggere alcuni PTOF nei vari siti web, che vengano proposte attività rivolte ai soli alunni con disabilità, proprio mediante "progetti specifici". Onde evitare di incorrere in questa situazione, già abrogata dalla legge 517/77, è più opportuno eliminare la voce.

Alla lettera g) la predisposizione di una bozza di PEI a fine giugno potrebbe comportare l'approvazione della stessa versione nel mese di ottobre, ignorando, in tal modo, il cambiamento dell'alunno avvenuto nel periodo estivo. Il rischio che ciò accada è più alto di quanto si possa immaginare.

La predisposizione del PEI, invece, viene fissata "entro e non oltre il mese di ottobre"

Quindi optiamo per una indicazione più coerente, a vantaggio dell'alunno e del suo percorso: il PEI deve essere predisposto "entro e non oltre" il mese di ottobre.

Omettere la parte riguardante l'aggiornamento del PEI, in palese contrasto con il fatto che il PEI è un documento di validità annuale, elaborato a inizio di anno, il cui riferimento cessa con la fine di ogni anno scolastico, e nel quale sono indicate le risorse per il successivo anno scolastico.

Alla lettera h) vanno richiamati gli attori deputati alla modifica del PEI e declinate le voci da analizzare in questo incontro.

2-ter: Poiché le risorse a favore dell'alunno, garantite anche dalla Corte Costituzionale (cfr. Sentenza 275/16 e 80/10), sono richieste dal GLO, non si ravvede la necessità che il MIUR, in accordo con il MEF, si riservi di stabilire in un secondo momento le modalità per l'indicazione delle risorse nel PEI (2-ter) (di questa parte si chiede l'abrogazione)

Per le modifiche si rimanda alla tabella di seguito allegata, nello specifico: all'Art. 6. [Modificazioni dell'art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Art. 7. Piano Educativo Individualizzato)]

Individuazione delle risorse di sostegno

Si ravvisa la necessità di consultare i docenti della classe nella fase di definizione delle risorse da richiedere all'USR. In questo senso la modifica introdotta consente al Dirigente Scolastico di analizzare i PEI insieme ai docenti. Contestualmente si pone l'accento sul fatto che le risorse individuate debbano garantire non solo l'autonomia, importantissima, ma anche gli apprendimenti, irrinunciabili.

Si richiede di omettere la consultazione con il GIT, inutile e fuorviante, e non solo per il tempo che tale operazione richiederebbe, ma per il fatto che il GIT non dispone di elementi di conoscenza dei singoli alunni di tutte le scuole del territorio per avanzare suggerimenti o altro.

Infine si fa presente la prassi, che si sta sempre più diffondendo in molte regioni di Italia, di sostituire il docente specializzato per il sostegno con *personale addetto all'assistenza all'autonomia e/o alla comunicazione*, come se fossero fra loro intercambiabili e non, invece, necessariamente, in alcune situazioni, in servizio nello stesso orario. È evidente che il mansionario delle figure professionali addette all'assistenza all'autonomia personale e/o alla comunicazione dell'alunno con disabilità debba essere emanato al più presto, diffuso su tutto il territorio nazionale e correttamente applicato, evitando così confusione di ruoli, di compiti e di competenze.

Per le modifiche si rimanda alla tabella di seguito allegata, nello specifico: 9. (Modificazioni dell'art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). (Art. 10. *Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno*)

Continuità del progetto educativo-didattico

Appreziamo l'idea della continuità educativo-didattica, valore peraltro già contenuto in più norme del nostro ordinamento. Non possiamo tuttavia non rilevare come esse siano più attente a garantire il "posto di lavoro" di alcuni, piuttosto che tutelare il diritto allo studio degli alunni con disabilità.

In merito all'articolo in questione, si propone o di abrogarlo o di prevedere, in esso, la continuità educativo-didattica per tutti i docenti della classe o della sezione in cui è iscritto l'alunno con disabilità.

Diversamente si incorrerebbe nel legittimare la delega del processo inclusivo al solo docente di sostegno, si avallerebbe la deresponsabilizzazione dei docenti incaricati su posto comune o su posto disciplinare, si impedirebbe lo sviluppo di una reale cultura inclusiva, fondamentale per garantire e tutelare il diritto soggettivo degli alunni con disabilità.

Per le modifiche si rimanda alla tabella di seguito allegata, nello specifico: 11. (Modificazioni dell'art. 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). (Art. 14. *Continuità del progetto educativo e didattico*)

Istruzione domiciliare

Si apprezza l'attenzione riservata ancora una volta a questo importante servizio. Si denota, tuttavia, come anche per molti altri passaggi di questo provvedimento, che l'attuazione debba avvenire sempre a costi zero o comunque con le sole risorse a disposizione.

Lascia perplessi, invece, il fatto che per la prima volta si ipotizzi di "definire le modalità di svolgimento del servizio" in attività domiciliare, pensando unicamente ai docenti di sostegno e non ai docenti in generale. Per gli insegnanti il servizio è svolto presso l'Istituto scolastico di riferimento, per cui, il servizio al domicilio, presuppone la libera adesione. È importante, allora, agire su altri fronti: su quello della formazione (le attività presso il domicilio dell'alunno sono differenti rispetto a quelle in classe, il contesto è diverso, le modalità relazionali, anche con le figure parentali, amicali o con il personale sanitario che interviene presso il domicilio), su quello emotivo e relazionale, nonché sulle strategie e metodologie didattiche.

Per le modifiche si rimanda alla tabella di seguito allegata, nello specifico: Art. 14. (Introduzione dell'art. 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). (Art. 16. *Istruzione domiciliare*)

Gruppi di lavoro: Scuole-Polo e CTS

Non sono più citate le Scuole-Polo nel nuovo provvedimento, mentre fanno capolino i Centri territoriali di Supporto. In considerazione delle attività già in essere e dell'importanza della presenza di entrambi, si suggerisce di ridare vita alle Scuole-Polo (già operanti) e di rendere i CTS parte integrante delle scuole-Polo, con i compiti attribuiti e descritti nel provvedimento.

Per le modifiche si rimanda alla tabella di seguito allegata, nello specifico: Art. 8. (Modificazioni dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). (Art. 9. *Gruppi per l'inclusione scolastica*)

Gruppi di lavoro: il Nuovo GLI

La precedente versione del d.lgs. 66/17 aboliva il GLH di Istituto, già previsto nell'art. 15 della legge 5 febbraio 1991, n. 104; il riformato provvedimento, oggi in discussione, conferma questa impostazione.

Desideriamo far notare che questa parte ha creato una serie di dubbi in molte Istituzioni Scolastiche in relazione al "vecchio GLI", quello istituito dal Decreto Ministeriale n. 8/2013. In tale provvedimento, infatti, il GLH di Istituto assumeva il nome di "GLI" nel momento in cui entravano a far parte del gruppo altre figure istituzionali, elencate nel citato decreto, che riportava anche i compiti a esso attribuiti. Venendo meno il GLH di Istituto che, ricordiamo, è stato abolito il 1° settembre 2017, è evidente che anche tutto ciò che ad esso era collegato veniva abrogato. Molte scuole, nel dubbio, hanno continuato a convocare, accanto al "Nuovo GLI", istituito dal D.Lgs. 66/17, il "vecchio GLI", con relative incombenze.

È notorio come le risorse nella scuola scarseggino e come sia importante non disperdere le energie in attività non richieste. Per questo è fondamentale che venga data comunicazione a tutte le scuole di questo cambiamento introdotto da questa norma.

Per le modifiche si rimanda alla tabella di seguito allegata, nello specifico: Art. 8. (Modificazioni dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). (Art. 9. *Gruppi per l'inclusione scolastica*)

Gruppi di lavoro: il GIT

Per questo gruppo, considerata la composizione non ben definita (non sono indicati il numero dei docenti incaricati, per esempio) e, in particolare, preso atto che i compiti riguardano, per quanto riportato nel decreto, la "conferma o un difforme parere" sulle ore che il Dirigente Scolastico ha già inoltrato all'USR, considerato, infine, che per questo gruppo viene stabilito un consistente finanziamento, ne chiediamo la non attivazione (con conseguente soppressione dei relativi commi e dei richiami negli altri articoli del presente provvedimento).

Alla scuola serve snellire le procedure, essere puntuale negli adempimenti, avere dei riferimenti certi e utili, di supporto e di aiuto reale, e non inutili e non ben definiti "gruppi" incaricati di intervenire in così tanti settori fra loro differenti, da lasciar intuire il rischio di determinare un blocco per eccesso di aggravio burocratico.

Per le modifiche si rimanda alla tabella di seguito allegata, nello specifico: Art. 8. (Modificazioni dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). (Art. 9. *Gruppi per l'inclusione scolastica*)

Gruppi di lavoro: il GLO

Si propone la modifica nella elencazione dei componenti del GLO, in modo che tutti abbiano pari dignità. Il GLO è formato dagli insegnanti della classe, dai genitori, dall'unità multidisciplinare dell'ASL. Le figure professionali che operano con gli alunni della classe in cui è iscritto l'alunno con disabilità (in questo caso si è reso necessario eliminare una "e" perché congiungeva la classe e l'alunno con disabilità, lasciando intuire che si tratta di due elementi separati) o quelle esterne (specialisti, per esempio) devono essere indicate dai genitori alla scuola, insieme ad eventuali rappresentanti di associazioni o di esperti, affinché possano partecipare al GLO. È molto importante che la famiglia sia attiva in questo passaggio, perché nel corso dell'incontro è del figlio o della figlia che i convenuti sono chiamati a discutere e a decidere.

Viene invece ritenuta inutile e superflua la presenza di una figura designata dal Comune.

Si chiede di introdurre, in particolare per l'equipe multidisciplinare, la possibilità di attivare incontri anche con modalità online (videoconferenza). Spesso infatti le date di elaborazione del PEI sono posticipate per impossibilità di partecipare degli specialisti dell'ASL.

Si fa presente, infine, che per "età evolutiva" si intende quel periodo della vita che va "dalla nascita a oltre i 20 anni"; questo perché si prevede la presenza dell'alunno con disabilità, scelta molto importante, ma forse è bene indicare con maggiore precisione il limite dell'età dell'alunno chiamato a partecipare, lasciando ai genitori, in linea di massima, tale decisione.

Per le modifiche si rimanda alla tabella di seguito allegata, nello specifico: Art. 8. (Modificazioni dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). (Art. 9. *Gruppi per l'inclusione scolastica*)



L'Osservatorio Scolastico

L'Osservatorio Scolastico si avvale della presenza delle famiglie e di altri esperti, mentre appare carente della rappresentanza di Associazioni di insegnanti impegnati e operanti nelle scuole. Gli aspetti pedagogico-didattici sono decisamente rilevanti, quando si parla di inclusione e di scelte ad essa connesse. Il linguaggio della scuola, come detto, è ricco di articolazioni e di particolari che potrebbero sfuggire al più attento estensore. Per questo chiediamo che le Associazioni degli insegnanti entrino a far parte, di diritto, dell'Osservatorio Scolastico, rispetto al quale chiediamo di sopprimere questa voce, elencata fra i compiti attribuiti: "proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare".

Si chiede che anche i rappresentanti delle Associazioni di insegnanti impegnate nel campo dell'inclusione scolastica siano componenti «di diritto» dell'Osservatorio Scolastico presso il MIUR.

Per le modifiche si rimanda alla tabella di seguito allegata, nello specifico: Art. 12. (Modificazioni dell'art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). (Art. 15. *Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica*)

Di seguito sono riportati, per ciascun articolo, le nostre proposte di modifica e le motivazioni a supporto della richiesta di modifica dell'Atto del Governo n. 86.

Segue un confronto fra la versione integrale dell'Atto del Governo n. 86 e quella da noi proposta.

Infine, viene inserito il solo testo da noi proposto.



**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione e l'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107"
(Atto del Governo n. 86)**

Proposta di modifica

CAPO I

Principi generali

Art. 1. (Modificazione all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Art. 1. *Principi e finalità*

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
1. L'inclusione scolastica: <i>a)</i> riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; <i>b)</i> si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; <i>c)</i> costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.	---	---
2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.		

**Art. 2. (Modificazione all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)****Art. 2. Ambito di applicazione**

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.	---	---
-	Inserire: "2. <i>L'inclusione scolastica si attua mediante la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), concordato ed elaborato congiuntamente dai componenti del GLO, di cui all'art. 9 del presente decreto.</i> "	Il PEI quale strumento di programmazione educativo-didattico costituisce il punto di riferimento della progettualità inclusiva. Appare utile, dal punto di vista pedagogico, richiamare il valore di questo importante documento.

CAPO II**Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica****Art. (Modificazione all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)****Art. 3. Prestazioni e competenze**

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, <i>tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18</i> ”;	---	---
2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare	---	---



<p>il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;</p> <p>b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;</p> <p>c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;</p> <p>d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.</p>		
<p>3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.</p>		
<p>4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Dopo "su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, " aggiungere: "coerentemente con l'art. 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,"</p>	<p>È irrinunciabile richiamare l'art. 13, comma 3, della legge 104/92, in cui sono specificati i compiti delle figure addette all'assistenza, proprio per rafforzare il principio e puntualizzare quanto stabilito dal comma 4.</p> <p>La legge 104/92 istituisce queste figure a favore degli alunni con disabilità fisica e/o con disabilità sensoriale (disabilità visiva e/o uditiva). L'azione di queste</p>



		figure si esplica a favore dell'autonomia personale e/o della comunicazione dell'alunno con disabilità al quale ciascun assistente è assegnato.
<p>5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:</p> <p>a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente;</p> <p>b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;</p> <p>c) l'accessibilità e la fruibilità degli fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.</p>	Lettera c) Dopo "la fruibilità" omettere "degli"	
<p>5 bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali, relativi alle lettere a), b), c) del comma 5, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.</p>	Abrogare	La Sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2016 afferma: "È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione". Per cui le risorse vanno erogate sulla base dell'effettivo bisogno e non calcolate sulla base di calcoli ragionieristici.
<p>6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.</p>		



Art. _ (Testo uguale all'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Art. 4. *Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica*

TESTO NON MODIFICATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<p>1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.</p>		
<p>2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;</p> <p>b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;</p> <p>c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;</p> <p>d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;</p> <p>e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;</p> <p>f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.</p>	<p>Abrogare</p>	<p>Come si fa ad affidare a INVALSI la valutazione della qualità della scuola in termini di inclusione? Nelle sue rilevazioni, INVALSI si avvale di valutazioni quantitative. Infatti, questo Istituto non accoglie gli esiti delle prove sostenute dagli alunni con disabilità delle nostre scuole.</p> <p>Suggeriamo di ragionare ancora un po' su questo articolo, di rivederlo e di focalizzare elementi qualitativi più aderenti alla realtà; quelli qui proposti hanno il sapore delle "buone intenzioni" che tutti possono dichiarare e/o autocertificare.</p> <p>L'effettiva qualità dell'inclusione scolastica è valutabile solo qualitativamente (e non quantitativamente) attraverso lo sviluppo degli obiettivi che la legge 104/92 fissa all'art. 12 comma 3 e comma 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno con disabilità negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione, nella relazione.


CAPO III
Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica
Art. 4. (Modificazioni dell'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).
Art. 5. Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<p>1. <i>La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.</i></p>	<p>Modifica Dopo "della Azienda sanitaria locale, è presentata" inserire "dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale"</p>	<p>Completare inserendo "colui o coloro" che sono deputati a presentare la domanda all'INPS <i>Considerazioni</i> Mentre prima i genitori venivano inviati alla valutazione da parte del medico di base o dello specialista; con questa modifica, invece, si chiede alle famiglie di effettuare tutta la procedura e di pervenire, in una fase successiva, alla richiesta di "accertamento dell'handicap" (art. 3 della legge 104/92) tramite l'INPS. Se fosse possibile trovare un iter meno difficoltoso per la famiglia, sarebbe meglio (oltre che opportuno). Questo compito, a nostro parere, deve essere effettuato dal Ministero della Salute.</p>
<p>2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS, come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.295 del 1990.»;</i></p>	<p>Rivedere (a cura del Ministero della Salute)</p>	<p>La composizione della Commissione Medica andrebbe rivista, in considerazione della peculiarità del documento che questa commissione è chiamata ad elaborare. Di fatto essa deve essere costituita da persone che "conoscono" la persona, se l'impostazione è dettata dal Classificatore ICF. Diversamente, come possono persone che non conoscono l'alunno contribuire a delinearne il "profilo di funzionamento"?</p>



<p><i>b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.</i></p> <p><i>Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;</i></p> <p><i>c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.</i></p>		
<p><i>3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza”;</i></p>		<p>Così come descritto, <i>il profilo di funzionamento di fatto non prevede che la componente scolastica partecipi “a pieno titolo” alla sua stesura</i>, a differenza del PDF la cui stesura era collegiale. L'assistente sociale, invece, è presente.</p> <p>Si pone, di conseguenza, uno sbilanciamento a favore della componente medica; la componente scolastica, pur essendo destinataria del profilo, non ne condivide le fasi preparatorie.</p> <p>Se l'intenzione del legislatore è di elaborare un documento che riprende le indicazioni dell'OMS in tema di “funzionamento”, allora questo gruppo, così composto, non potrà assolvere a tale compito. Si otterrà una sorta di ibrido, ma non una “<i>descrizione del funzionamento</i>” come il classificatore ICF suggerisce.</p> <p>Che cosa fare?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Darsi più tempo nella definizione di questo articolo: è molto importante e non può essere reso banale e neppure può essere proposto in modo superficiale e/o approssimativo.



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rivedere i componenti del gruppo che definisce il profilo. 3. Inserire nel gruppo persone che conoscono l'alunno (e non persone che di lui hanno informazioni da terzi). Si rammenta che la descrizione avviene per esperienza diretta, mediante osservazioni e rilevazioni (e non per "sentito dire"). 4. Escludere le persone che non possono conoscere direttamente l'alunno con disabilità, come: l'assistente sociale dell'Ente locale di competenza (peraltro pare sfuggire il fatto che non tutti i Comuni o le Province o le città Metropolitane o le Regioni dispongano di uno o più assistenti sociali).
<p>4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:</p> <p><i>a)</i> è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;</p> <p><i>b)</i> definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;</p> <p><i>c)</i> è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'allunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'allunno, la studentessa o lo studente";</p> <p><i>d)</i> è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.</p>	<p>Lettera b) abrogare</p> <p>Lettera c) Dopo le parole "della studentessa o dello studente con disabilità" sostituire "con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico" con le seguenti: "e, se già iscritto presso un'Istituzione Scolastica, con la partecipazione, degli insegnanti della classe alla quale è iscritto il</p>	<p>Lettera b) È paradossale che un gruppo di lavoro che prevede in alternativa la presenza del dirigente o del docente di sostegno e non del consiglio di classe o dei docenti contitolari intervenga nel definire le misure di sostegno scolastico. Dov'è la collegialità che era garantita dalla presenza dei docenti della classe? In questo modo si legittima e si rafforza la delega al solo docente incaricato su posto di sostegno.</p> <p>Lettera c) Il Profilo di funzionamento, come indicato dal Classificatore ICF, contiene la descrizione del "funzionamento" della persona, grazie al contributo di tutti coloro che "conoscono la persona e il suo contesto". Lecito chiedersi come persone che "non conoscono" l'alunno possano intervenire per definirne il "profilo". Da una impostazione come questa, può emergere solo una "lettura distorta, falsata, non reale, incoerente" con</p>



	<p><i>bambino o la bambina, l'alunno o l'alunna, la studentessa o lo studente con disabilità”;</i></p>	<p>l'effettivo “funzionamento”. Il gruppo va pertanto modificato.</p> <p>Va considerato che per molti bambini la certificazione è formulata prima dell'accesso alla scuola. In questo caso la rappresentanza di una figura del contesto scolastico non ha senso.</p> <p>Nel momento in cui il bambino frequenta la scuola, è importante che alla definizione del profilo partecipino coloro che direttamente lo conoscono e ne hanno esperienza: ossia i docenti della sua classe. Per questo devono essere previste due composizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una che non prevede figure della scuola, in quanto non frequentata dal bambino - una che prevede, come figure “scolastiche”, gli insegnanti della sua classe (questa componente sarà certa nella fase di aggiornamento del Profilo di Funzionamento e nella prima stesura, unicamente se avviene quando il bambino è un alunno della scuola).
<p>5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità <i>genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.</i></p>		
<p>6. Con decreto del Ministro della salute, <u>di concerto con i Ministri dell'istruzione</u>, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:</p> <p>a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e</p>		



<p><i>della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS;</i> <i>b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della</i> la classificazione ICF dell'OMS</p>	<p>Lettera b) Dopo “tenuto conto della” omettere “la”</p>	
<p><i>6-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”</i></p>	<p>ABROGARE</p>	<p>Il personale sanitario deve essere formato rispetto all'utilizzo congiunto del Classificatore ICF con ICD-11. Così come dovrà essere formato il personale scolastico (i docenti potranno fruire di tale opportunità già in fase di formazione iniziale, da inserire quindi nei piani di studio; per quanto concerne il personale in servizio, è opportuna una mirata e puntuale formazione per tutti, garantita a ciascun insegnante dal MIUR).</p>

CAPO IV

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 5. (Modificazioni dell'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 6. Progetto individuale

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<p>1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale <i>d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale</i> sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.</p>		
<p>2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche <i>con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.</i></p>	<p>Abrogare</p>	<p>Dato che la 328/2000 riconosce e attribuisce ai Comuni, in accordo con l'ASL locale, il compito di esprimere “prestazioni, servizi e misure”, la presenza dell'Istituzione scolastica andrebbe a sovrapporsi a responsabilità già attribuire, non facilitando. Per altro verso, l'Istituzione scolastica è quanto mai necessario che orienti e impieghi le sue energie sul fronte pedagogico-didattico, fondamentale per il processo inclusivo di ogni alunno e alunna.</p>
<p><i>2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</i></p>		

**Art. 6. (Modificazioni dell'art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).****Art. 7. Piano Educativo Individualizzato**

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».		
2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: <i>a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui al comma 10 dell'articolo 9;</i> <i>b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;</i>	Lettera a) Sostituire “e approvato” con: “congiuntamente”	<p>Il processo di inclusione si fonda sulla collaborazione corresponsabile e partecipata, nonché sulla condivisione, fra le realtà coinvolte: famiglia, scuola, specialisti ASL e, in questo provvedimento, anche altre figure.</p> <p>Nel decreto applicativo della legge 104/92, infatti, l'art. 5 al comma 2 recita: “2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente (...)”.</p> <p>Vincolare l'elaborazione del PEI ad un'approvazione comporta anche definire in che misura si procede con tale approvazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- a maggioranza relativa?- a maggioranza assoluta?- all'unanimità? <p>Ciascuna delle opzioni qui elencate comporta conseguenze non solo sul piano culturale e su quello decisionale, ma anche sulla responsabilità che il Diritto Costituzionale riconosce ai genitori, a cui sono in capo non solo diritti ma anche doveri. Sono i genitori, infatti, che forniscono alla scuola il consenso per il trattamento dei dati sensibili riguardanti il figlio; e sono ancora i genitori che decidono, per il figlio, le scelte educative.</p> <p>A ciò si aggiunga un'altra considerazione, non meno rilevante. Se il PEI è soggetto all'approvazione, considerati i numeri dei partecipanti alla sua stesura, la richiesta di approvazione con conseguente “conteggio” dei favorevoli e dei contrari potrebbe annullare ogni confronto e ogni approfondimento, anche con scelte difformi dalla volontà della famiglia.</p> <p>La formula introdotta di “approvare il PEI” appare contraddittoria con i principi di collaborazione, di condivisione, di partecipazione e</p>



<p>c) individua <i>obiettivi educativi e didattici</i>, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, <i>anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati</i>;</p> <p>d) <i>esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione</i>;</p>	<p>Lettera c) Dopo <i>“della comunicazione,”</i> aggiungere <i>“degli apprendimenti,”</i></p> <p>Lettera d) Sostituire il comma d) con il seguente: Dopo <i>“la proposta”</i> <u>sostituire il restante periodo con:</u> <i>“a favore del singolo bambino o bambina, alunno o alunna, studente o studentessa con disabilità del numero di ore di sostegno alla classe o alla sezione in cui egli è iscritto o iscritta, specificando per la scuola dell'Infanzia gli obiettivi educativo-didattici coerenti con le Indicazioni Nazionali, nella descrizione dei “Campi di esperienza”,</i></p>	<p>di corresponsabilità che sono alla base e a fondamento di questo documento.</p> <p>Lettera c) Si rammenta che l'art. 12 della legge 104/92 al comma 4 recita: “4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.” Il legislatore ha voluto porre l'attenzione sugli apprendimenti formali, che potrebbero essere tralasciati o sostituiti dagli altri, come quelli qui elencati (importantissimi, ma che da soli non possono bastare).</p> <p>Il precedente comma, non a caso, indica con puntualità gli obiettivi che in ambito scolastico devono essere, per legge, perseguiti: “3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.” (art. 12, comma 3, legge 104/92). Ravvisando nell'intenzione del legislatore la volontà di mantenere coerentemente l'impianto definito dalla legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, onde evitare fraintendimenti o interpretazioni sommarie, è bene ribadire questo concetto sostanziale inserendo il termine “apprendimenti” nell'elenco che la realizzazione di ambienti di apprendimento si prefigura di raggiungere.</p> <p>Lettera d) La necessità di riformulare deriva</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'aver omesso la scuola dell'infanzia (in cui sono presenti le “sezioni” e non le “classi”); - dal declinare la differenza nella formulazione del PEI relativa alla valutazione, che nella scuola Primaria, Secondaria di 1 e di 2 grado ha valore formale, comportando l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva; - dall'omettere il passaggio in cui si introducono, nella norma, <i>“gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici”</i>, che possono essere letti come “straordinari” e non come ordinaria attività
--	--	--



<p>e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento <i>dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</i>, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;</p> <p>f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;</p> <p>g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata</p>	<p><i>comprensivi delle attività e dei contenuti e dell'incidenza dei fattori contestuali (ICF), per gli altri ordini e gradi di scuola, gli obiettivi educativo-didattici, per ciascuna disciplina, comprensivi dei contenuti, delle modalità di verifica, dei criteri di valutazione, delle incidenze dei fattori contestuali (ICF), nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione;”.</i></p> <p>Lettera e) Dopo “<i>definisce</i>” aggiungere: “<i>per la scuola del Primo e del Secondo Ciclo di istruzione</i>” Dopo “<i>percorsi per</i>” aggiungere: “<i>lo sviluppo delle</i>” Omettere “<i>le</i>” davanti a “<i>competenze</i>”</p> <p>Lettera f) Dopo “<i>progetto individuale</i>” aggiungere: “<i>se è stato richiesto dalla famiglia</i>”.</p> <p>Lettera g) Omettere “<i>in via provvisoria entro giugno</i>” Sostituire “<i>, di norma,</i>” con “<i>,</i>” per ciascun anno scolastico, <i>entro e</i>”</p>	<p>che ogni docente è chiamato ad effettuare; a ciò si aggiunga anche il rischio di interpretare questo passaggio come “opportunità data dalla norma” di prevedere, a priori e senza una progettazione mirata, interventi non solo individualizzati ma rivolti a “più alunni con disabilità”, ricreando quelle “classi differenziali” che la legge 517/77 ha abrogato. Questa evenienza non paia remota: è molto più presente nelle scuole di quanto si possa credere. È sufficiente, in taluni casi, leggere i PTOF pubblicati nei siti delle scuole; oppure basta ascoltare ciò che i docenti raccontano o quello che le famiglie denunciano. Le stesse Linee guida del 4 agosto 2009 hanno messo in guardia rispetto a queste prassi che contraddicono completamente ogni principio di inclusione e il diritto allo studio e all’educazione costituzionalmente garantito; esistono nelle prassi “<i>progetti specifici</i>” rivolti ai soli alunni con disabilità proposti anche ai genitori come “innovativi”: quanto qui esposto, ci auguriamo, sia sufficiente per comprendere come la tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità richieda che questa parte venga “omessa”.</p> <p>Lettera e) Il testo deve essere coerente con le Indicazioni Nazionali in cui sono previsti “obiettivi di sviluppo delle competenze”</p> <p>Lettera g) La predisposizione di una bozza di PEI a fine giugno potrebbe comportare l’approvazione della stessa versione nel mese di ottobre, ignorando, in tal modo, il cambiamento dell’alunno nel corso dei mesi di non frequenza scolastica. Il rischio è più elevato di quanto si possa supporre.</p>
--	--	--



<p><i>l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;</i></p> <p>h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche.</p>	<p><u>Omettere:</u> “; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia”</p> <p>Dopo “ed è aggiornato” <u>aggiungere</u> “durante l'anno scolastico”</p> <p>Dopo “tra le istituzioni scolastiche interessate ed è”</p> <p><u>Aggiungere:</u> “, eventualmente,”</p> <p>Lettera h) Dopo “nel corso dell'anno scolastico” <u>sostituire il restante periodo come segue:</u> “da parte del GLO, di cui all'art. 9 comma 10 del presente decreto, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi, valutare l'influenza del contesto, dei fattori personali in relazione al percorso formativo, e per apportare necessarie e/o eventuali modifiche agli obiettivi già fissati.”</p>	<p>Quindi optiamo per una indicazione più coerente, a vantaggio dell'alunno e del suo percorso: il PEI deve essere predisposto “entro e non oltre” il mese di ottobre. È necessario che i docenti sappiano quale percorso “individualizzato” debba essere adottato, senza indugi, ed è altrettanto importante che le modalità di verifica e i criteri di valutazione siano a disposizione per lo svolgimento di attività coerenti, corrette, eque, nel rispetto del percorso formativo dell'alunno con disabilità.</p> <p>Lettera h) Bene richiamare gli attori deputati alla modifica del PEI e a considerare anche gli esiti in funzione dell'influenza dei fattori contestuali (ICF), nonché la possibilità, come già inserita, di apportare le necessarie eventuali modifiche.</p>
<p><i>2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.</i></p>	<p>Abrogare</p>	<p>Questo comma è in palese contraddizione con quanto stabilito sia dalla Costituzione, che garantisce il diritto allo Studio di ciascun cittadino, sia dalle recenti Sentenza in materia (si cita, quale punto saldo, la Sentenza Corte Costituzionale n. 275/2016).</p>
<p><i>2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.</i></p>	<p>Sostituire: “sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e” <u>con:</u> “è definito”.</p>	

**Art. 7. (Modificazioni dell'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).****Art. 8. Piano per l'inclusione**

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, <i>compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per</i> il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.	ABROGARE o riformulare 1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, <i>nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per</i> il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. Il Piano per l'inclusione può essere modificato o aggiornato nel corso del triennio.	Come docenti riteniamo che la scuola sia già impegnata nella predisposizione di piani, documenti, moduli, che vengono costantemente richiesti dall'Amministrazione e che, in ogni nuovo provvedimento, aumentano come quantità, non certo per qualità. Risulta più efficace inserire l'influenza dei fattori contestuali, con riferimento ai facilitatori e alle barriere, all'interno dei singoli PEI, che predisporre, in aggiunta ad essi, ulteriori documenti, che sottraggono tempo e risorse alla progettualità didattica e alla sua attuazione. Nella eventualità, molto probabile, di un "non accoglimento" della richiesta, si chiede di prevedere, in itinere, l'aggiornamento del Piano anche durante ciascun anno del triennio, pur mantenendo la valenza triennale, proprio perché esso è inserito nel PTOF-
2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.	ABROGARE	Non è possibile pensare di poter chiedere senza nulla riconoscere o prevedere.


Art. 8. (Modificazioni dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).
Art. 9. Gruppi per l'inclusione scolastica

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<p>1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente: «Art. 15 (<i>Gruppi per l'inclusione scolastica</i>). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:</p> <p>a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;</p> <p>b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);</p> <p>c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.</p> <p>2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.</p>	<p>Lettera b) ABROGARE</p>	
<p><i>2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, quali i centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del</i></p>	<p>Riformulare come segue: <i>“2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate “Scuole-Polo” quali istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità e di cui i centri Territoriali di Supporto (CTS), istituiti dagli Uffici</i></p>	<p>Avere eccessivi punti di riferimento, invece di aiutare, disorienta. Non si capisce mai “<i>chi fa che cosa come e quando</i>” e questo, spesso, rende inefficaci le azioni che ogni singola istituzione scolastica deve compiere.</p> <p>La semplificazione, la fruibilità, il raggiungere facilmente quanto risulta utile ai fini del successo scolastico sono requisiti irrinunciabili per poter parlare di qualità del servizio nel suo insieme.</p> <p>Pertanto i CTS possono benissimo diventare parte integrante delle Scuole-Polo, favorendo in tal modo tutte le istituzioni</p>



<p><i>territorio per i processi di inclusione.</i></p>	<p>Scolastici Regionali in accordo con il MIUR mediante il Progetto “<i>Nuove Tecnologie e Disabilità</i>”, <i>diventano parte integrante. Le Scuole-Polo, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.</i>”</p>	<p>scolastiche, che potranno contare su un punto nevralgico e di riferimento effettivamente strategico e vincente. Il GIT previsto ovunque, ma di cui nella parte descrittiva, non si prevede nulla, appare ancor più come “elemento inutile”, che può solo rallentare le attività, considerato che per il buon funzionamento della scuola sono necessarie e indispensabili tempestività, competenze specifiche, presenza e supporto contestuale, senza inutili attese o inevitabili ingarbugliamenti derivanti da competenze non ben definite.</p>
<p><i>2-ter. Dall'individuazione dei Centri Territoriali di Supporto (CTS), di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.</i></p>	<p>ABROGARE</p>	<p>Proponendo un'unica sede, la scuola Polo, come punto nevralgico della presenza dei CTS, che entrano a far parte intrinseca delle scuole-Polo, questo comma risulta superfluo.</p>
<p>3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>		<p>La trasparenza in questo caso è alquanto opaca...</p>
<p><i>4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un</i></p>	<p>ABROGARE</p> <p>Se proprio è avvertita l'esigenza di intasare il sistema con l'ennesimo “gruppo”, e quindi se si conferma l'istituzione di questi Gruppi, si chiede di abrogare almeno quanto segue: “<i>Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al</i></p>	<p>Oltre a “costare considerevolmente” non si capisce l'utilità di questo gruppo. Suggeriamo quindi di spostare questo capitolo di spesa altrove, sempre a favore dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Se proprio è avvertita l'esigenza di intasare il sistema con l'ennesimo “gruppo”, si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che venga definita in questo decreto la composizione in modo trasparente (visto che a questo gruppo sono riconosciuti compensi economici) - che sia tolta a questo gruppo la possibilità di “confermare o meno” la richiesta di risorse che ciascun Dirigente scolastico invia all'Ufficio scolastico Regionale (questo



<p><i>parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20 comma 4.</i></p>	<p><i>fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme."</i></p>	<p>atto, infatti, si palesa come "sfiducia" evidente nell'operato dei Dirigenti scolastici e di controllo "inutile" di un atto che è già stato concordato in sede di GLO.</p> <p>Se così non fosse, oltre alla sfiducia nel Dirigente scolastico, emergerebbe la beffa di aver sottratto la decisione al GIT di indicare all'USR le ore di sostegno, come prevede la prima versione del d.lgs 66/17, per poi riaffidarla nuovamente al GIT, con lo stesso peso di prima, come prevede il presente decreto riformato.</p>
<p><i>5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.</i></p>	<p>ABROGARE Senza alcun appello</p>	<p>Il PEI è predisposto da un gruppo di lavoro; il GIT a che titolo interverrebbe nella "definizione dei PEI"?</p> <p>Un'operazione di questo tipo, a parte il fatto che è priva di senso alcuno, non ha alcun riscontro pratico e utile, in termini di efficacia e ancor meno di efficienza, bloccherebbe l'iter nella definizione dei singoli PEI, creerebbe situazioni di stallo incredibili.</p> <p>Non si motiva in alcun modo la presenza di questo gruppo nella "definizione dei PEI".</p>
<p><i>6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:</i></p> <p><i>a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;</i></p> <p><i>b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.</i></p>	<p>ABROGARE</p>	<p>Neppure all'Amministrazione è chiaro il ruolo del GIT. Viene interpretato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - come controllore delle risorse di sostegno - come controllore nella definizione dei singoli PEI - come un "soggetto" al quale si troverà che cosa far fare. <p>Considerato l'impegno di spesa derivante da questo gruppo "superfluo", invocando la semplificazione e delle procedure e lo snellimento della burocratizzazione, si chiede che venga soppresso.</p>
<p><i>7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la</i></p>	<p>ABROGARE</p>	<p>Considerato l'impegno di spesa derivante da questo gruppo "superfluo", invocando la semplificazione e delle procedure e lo snellimento della burocratizzazione, si chiede che venga soppresso..</p>



<p><i>selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.</i></p>		
<p>8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.</p> <p>Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.</p>	<p>Dopo “è istituito il” aggiungere “”Nuovo”</p> <p>Dopo “di lavoro per l’inclusione (“ aggiungere: ““Nuovo”.</p> <p>Dopo “da personale ATA”</p> <p>sostituire: “nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica”</p> <p>con: “nonché da rappresentanti degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica”.</p> <p>Sostituire “Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha” con: “Nel gruppo i docenti e il personale ATA dell'Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico, che presiede il Nuovo GLI, mentre i rappresentanti dei genitori, degli studenti e delle Associazioni sono eletti tramite votazione, con i criteri che saranno definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con successivo decreto. Al “Nuovo GLI” è affidato”.</p> <p>Dopo: “realizzazione del Piano per l'inclusione”</p> <p>omettere: “nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.”</p>	<p>Restiamo fermi alla prima versione, che non vedeva la presenza degli specialisti ASL (che già faticano a essere presenti durante gli incontri del GLO).</p> <p>Importante invece recuperare, come nel GLH di Istituto, la presenza dei genitori, degli studenti, dei rappresentanti delle Associazioni del territorio.</p> <p>Nella definizione dei compiti il gruppo, cui parteciano anche figure esterne, è bene restare sui contenuti riguardanti l'attuazione del Piano per l'Inclusione.</p> <p>Nel caso di accoglimento di abrogazione del Piano per l'inclusione, recuperare per questo gruppo gli obiettivi già fissati dall'art. 15 della legge 104/92 riguardanti il GLH di istituto.</p>
<p>9. <i>In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica.</i></p>	<p>Riformulare come segue</p> <p>9. Al fine di realizzare il Piano di inclusione il Nuovo GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.</p>	<p>Non è possibile vincolare ogni scuola ad un gruppo come il GIT, che risulta onnipresente, con il rischio di ingessare ogni attività perché bisogna attendere “che si faccia sentire”.</p> <p>Ripetiamo: snellimento delle procedure, delle inutili incombenze e dell'eccesso di burocratizzazione. La scuola è</p>



<p><i>Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.</i></p>		<p>impegnata in prima linea, con gli studenti, non nelle retrovie della compilazione di inutili e farraginosi adempimenti.</p>
<p><i>10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall'Ente Locale. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale</i></p>	<p>Dopo “o dal consiglio di classe,” riformulare come segue <i>“dai genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, dall'unità di valutazione multidisciplinare, con la partecipazione, previa esplicita indicazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne e esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con la sezione in cui è iscritta o iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità, di specialisti e di esperti, anche appartenenti ad Associazioni operanti nell'ambito della disabilità. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.”</i></p> <p>Dopo: “supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare” sostituire quanto segue: “e con un rappresentante designato dall'Ente Locale.” con la seguente formulazione: “che partecipa all'incontro in presenza o tramite collegamento in videoconferenza in modalità online in diretta”</p> <p>Omettere: “Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.”</p>	<p>Il gruppo classe è costituito da “tutti gli alunni”. Non esiste una classe con “l'appendice”. Utilizzare una “e” congiuntiva, nel caso specifico, rende l'alunno con disabilità “elemento estraneo al gruppo-classe” e non “facente parte”, con palese evidente discriminazione dello stesso (e conseguente violazione della legge 67/2006).</p> <p>La presenza del rappresentante, designato dall'Ente Locale, non comporta contributi utili alla definizione del percorso scolastico. Sono figure che non facilitano né aiutano nella formulazione di un piano educativo individualizzato che, così come proposto in questo provvedimento, mira in larga misura alla declinazione dell'intervento educativo-didattico, e non anche alla descrizione degli “<i>interventi integrati ed equilibrati tra di loro</i>” strutturati da ciascuna istituzione coinvolta nella elaborazione.</p> <p>Rendiamo il tutto maggiormente fruibile e facilmente realizzabile e condivisibile.</p> <p>Si pretendono cambiamenti che implicano aumenti di impegno a fronte di riconoscimento economico pari a zero. Questo non è possibile né fattibile. Si trovi un'altra formula, ma si ometta questa indicazione. Per i docenti, per esempio, le ore possono essere conteggiate nelle 40+40 obbligatorie.</p>



<p><i>11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.</i></p>	<p>Riformulare <i>1. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità per i quali è accertata la possibilità, da parte dei genitori, di un'effettiva partecipazione o che abbiano raggiunto la maggiore età, ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.</i></p>	<p>Sembra utile riportare la definizione della Treccani: Per età evolutiva, in psicologia, si intende "il periodo della vita dell'individuo umano che va dalla nascita al 25°-30° anno e che segna lo sviluppo di una serie di funzioni e processi, da quelli senso-percettivi e motori a quelli intellettivi, affettivi e sociali". *** Fa piacere che siano interpellati anche i piccoli di tre anni, sicuramente è importante, però in questo caso è bene esplicitare. ***Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/eta-evolutiva/</p>
---	--	--

Art. 9. (Modificazioni dell'art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).
Art. 10. Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<p><i>1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno</i></p>	<p>Riformulare come segue: <i>1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni del GLI, sentiti i singoli Consigli di classe o i docenti contitolari in relazione ai PEI predisposti, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia e degli apprendimenti a favore delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno".</i></p>	<p>Nella sua analisi, il Dirigente scolastico non può non tener conto di quanto indicato nel PEI e del parere dei suoi docenti, componenti del Consiglio di classe o contitolari della classe in cui è iscritto l'alunno con disabilità.</p> <p>Inoltre, come già ribadito, non si possono omettere gli apprendimenti, compito primario della scuola, che qui sono stati omessi limitandosi alla pura autonomia, fondamentale, ma non esclusiva come compito affidato alla scuola.</p> <p>Viene omessa la consultazione con il GIT, in quanto trattasi di consultazione che non contribuisce a garantire l'esercizio del diritto allo studio degli alunni con disabilità. Si tratta di un gruppo che non conosce l'alunno, le sue capacità e le sue potenzialità. A che titolo dovrebbe esser consultato dal Dirigente Scolastico?</p>
<p><i>2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.</i></p>	<p>Riformulare come segue: <i>"2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse come richiesto dalle singole istituzioni scolastiche".</i></p>	<p>La Sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2016 afferma: "È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione". Per cui le risorse vanno erogate sulla base dell'effettivo bisogno.</p>



<p><i>3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinato avvio dell'anno scolastico, trasmette sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta agli enti preposti all'assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico".</i></p>		<p>Sarebbe utile un richiamo, da parte del MIUR, alle singole scuole. Sta diventando sempre più diffusa l'idea che a fronte di "riduzione delle ore di sostegno", con attribuzione di un numero di cattedre inferiori alla richiesta, si possa sostituire il docente con una figura educativa, detta assistente o AEC. Ora è evidente che nessuno di noi, trovandosi in sala operatoria durante un intervento a cuore aperto, accetterebbe di vedere al posto del chirurgo un infermiere, perché il chirurgo ha terminato le sue ore. Se questo, giustamente, non è consentito in sala operatoria, perché deve avvenire in ambito educativo? È forse meno importante?</p> <p>Altrettanto dicasi per le ore di italiano o di matematica: in caso di assenza, del docente titolare, questi verrebbe sostituito con collega della stessa disciplina, non certo con un docente di altra disciplina. Anche in questo caso appare lecita la domanda: conta meno un alunno (con disabilità) rispetto ad un altro (normodotato, per brevità, si consenta l'uso di questa espressione)?</p> <p>Se devono essere garantite "X" ore di sostegno, con la figura del docente, allora tali risorse devono essere correttamente e puntualmente erogate, senza "barattare" la figura del docente con altra avente formazione, qualifiche, competenze e compiti completamente differenti.</p>
---	--	--

Art. ___. (NON MODIFICATO)
Art. 11. Sezioni per il sostegno didattico

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<p>Art. 11. Sezioni per il sostegno didattico 1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico</p>	<p>---</p>	<p>---</p>



Capo V

Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Art. 10. (Modificazioni dell'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 12. Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<p>1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2</p>	<p>Dopo: “nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue” aggiungere: “all'interno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria”. Omettere quanto segue: “attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2”</p>	<p>Come detto in premessa, la scelta inclusiva richiede che tutto il personale, che accede, nella scuola, al ruolo docente, deve possedere i requisiti per lavorare in modo proficuo con tutti gli alunni della classe o della sezione alla quale è assegnato. E della classe o della sezione fanno parte anche gli alunni “con <i>accertata condizione di disabilità</i>”.</p> <p>Se si vogliono assicurare al sistema scolastico nel suo insieme standard di qualità e, al tempo stesso, professionalità competenti, e se si vuole garantire a ciascun alunno “con <i>accertata condizione di disabilità</i>” l'effettivo esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non si può continuare a sostenere una carenza di formazione da parte di moltissimi docenti che, con lui, interagiscono.</p>
<p>2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:</p> <p>a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;</p> <p>b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;</p> <p>c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;</p> <p>d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.</p>	<p>Modificare come segue:</p> <p>2. I contenuti del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e per l'inclusione scolastica sono parte integrante dei piani di studio del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e corrispondono a 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 250 ore di tirocinio, pari a 10 crediti formativi universitari.</p>	
<p>3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche</p>	<p>ABROGARE</p>	



<p>dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.</p>		
<p>4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.</p>	<p>Riformulare come segue: In sede di conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria i candidati risultano idonei all'insegnamento sui posti comuni o sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.</p>	
<p>5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi <i>dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di <i>laurea in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.</i></p>	<p>Riformulare come segue: 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi <i>dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di <i>laurea in scienze della formazione primaria, con l'integrazione dei CFU di cui al comma 2.</i>"</p>	<p>La formazione deve essere prevista per tutti nella fase "iniziale", in modo da garantire alla scuola personale professionalmente competente, consapevole di lavorare con tutti gli alunni, anche quelli con disabilità, della classe o della sezione cui sono assegnati.</p>

CAPO VI Ulteriori disposizioni

Art. __ **ARTICOLO NON RIFORMATO** del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Art. 13. Formazione in servizio del personale della scuola

TESTO NON RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<p>1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto</p>		



nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.		
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.	Riformulare come segue: 2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano mirate attività di formazione e di aggiornamento rivolte ai docenti, concernenti le tematiche pedagogiche e didattiche a favore dell'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata.	La formazione del personale docente è irrinunciabile se si vuole promuovere la qualità inclusiva dell'istituzione scolastica. Formazione e aggiornamento contribuiscono a sviluppare professionalità competenti. Per questo è importante che la formazione e l'aggiornamento non siano rivolti unicamente a "una parte del personale della scuola", bensì che siano rivolte a tutti i docenti, affinché si sviluppi cultura dell'inclusione, unitamente alla consapevolezza della corresponsabilità educativo-didattica a favore degli alunni con disabilità.
3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.		
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.		

Art. 11. (Modificazioni dell'art. 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 14. Continuità del progetto educativo e didattico

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.	Omettere: "dal piano per l'inclusione"	Ha ben poco a che vedere questo strumento con la "continuità" dal punto di vista metodologico-didattico.
2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in	Dopo "attuazione del Piano" omettere "annuale"	

<p>possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.</p>		
	<p>Aggiungere 2-bis. I docenti dell'organico dell'autonomia in possesso della specializzazione possono chiedere di essere incaricati sia su attività di sostegno didattico che su insegnamento disciplinare o su posto comune all'interno della stessa classe o sezione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107,</p>	<p>Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di docenti che pur manifestando la disponibilità ad assumere l'incarico per parte del loro orario su sostegno e per parte su insegnamento disciplinare o di posto comune, all'interno della stessa classe, hanno visto rifiutata la richiesta da parte dei dirigenti scolastici, i quali, in più occasioni, non sapendo come agire e pur informati di quanto previsto dal presente articolo al comma 2 hanno negato questa possibilità, così importante, a nostro parere, per promuovere fattivamente il processo inclusivo. È pertanto necessario adottare misure coerenti che consentano ai docenti di garantire alla scuola forme organizzative efficaci, anche dal punto di vista culturale, a vantaggio non solo degli alunni con disabilità, ma anche degli altri alunni della classe e, di conseguenza, della comunità scolastica e sociale.</p>
<p>3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo in- determinato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.</p>	<p>ABROGARE In alternativa si chiede di riformulare il comma 3 come segue: 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, possono essere proposti a tutti i docenti contitolari o a tutti i docenti del Consiglio di classe con contratto a tempo determinato ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo in- determinato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del</p>	<p>Ancorare la continuità didattica al solo docente per il sostegno equivale a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consolidare l'idea che il docente dell'alunno con disabilità sia unicamente l'insegnante incaricato su posto di sostegno, negando implicitamente la sua appartenenza al gruppo-classe, - legittimare, con un atto normativo, la "delega del processo inclusivo" al solo docente incaricato su posto di sostegno, - deresponsabilizzare i docenti incaricati su posto comune o disciplinare del loro ruolo e dei loro compiti connessi, anche contrattualmente, nei confronti degli alunni con disabilità, oltre che degli altri alunni della classe, - rafforzare, culturalmente, l'idea che gli insegnanti disciplinari si occupano solo degli alunni "normodotati" (si consenta l'utilizzo del termine).



	<p>Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.</p>	<p>Ora, se al legislatore sta davvero a cuore il principio di continuità, esso deve essere indirizzato a tutti i docenti della classe, non ad uno soltanto; una scelta di questo tipo risulta contraria al processo inclusivo e si offre, invece, come garante del posto di lavoro.</p> <p>Si conclude facendo presente che gli insegnanti specializzati, in virtù di quanto disposto dall'art. 14 comma 6 della legge 104/92, hanno la priorità nell'assegnazione dei posti.</p> <p>(Di seguito si richiama l'art. 14 della legge n. 104/2 comma 6: "L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.).</p> <p>Pertanto quanto previsto in questo comma, di per sé, risulta inutile e aleatorio.</p>
<p>4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>		

Art. 12. (Modificazioni dell'art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).
Art. 15. Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<p>1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.</p>		
<p>2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con <i>accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica</i> a livello nazionale e internazionale;</p>		



<p>b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare; e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.</p>	<p>Abrogare Lettera d)</p>	<p>In ambito metodologico-didattico e disciplinare è opportuno che siano gli insegnanti, che nella scuola lavorano ogni giorno, a proporre sperimentazioni, anche in accordo con le università.</p>
<p>3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>Dopo “da studenti” aggiungere: “, da rappresentanti delle Associazioni di insegnanti impegnate nel campo dell'inclusione scolastica,”</p>	<p>È importante che nell'Osservatorio scolastico siano presenti anche i docenti impegnati a supporto e sostegno del processo di inclusione scolastica; il loro contributo può costituire elemento di arricchimento e di competenza.</p>
<p>4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonché la durata dell'Osservatorio di cui al comma 2.</p>		
<p>5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>		

Art. 13. (Introduzione dell'art. 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).
Art. 15-bis. Misure di accompagnamento

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<p><i>Art. 15-bis. Misure di accompagnamento</i> <i>1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione</i></p>		



<p><i>previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:</i></p> <p><i>a) iniziative formative per il personale scolastico;</i></p> <p><i>b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche;</i></p> <p><i>c) composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento.</i></p>	<p>Lettera c) ABROGARE</p>	<p>Delle misure di accompagnamento, per la formazione in servizio e per il supporto alle singole Istituzioni scolastiche, possono farsi carico le Scuole-Polo, già deputate per tale compito.</p>
<p><i>2. Ai componenti del comitato di cui alla lettera c) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento</i></p>	<p>ABROGARE</p>	

Art. 14. (Introduzione dell'art. 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).
Art. 16. Istruzione domiciliare

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<p>1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.</p>	<p>Dopo: "avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie." aggiungere: "Alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti impossibilitati alla frequenza è garantito il tempo scuola utile per tutelare il pieno diritto allo studio; in particolare, alle studentesse e agli studenti è assicurato il tempo scuola necessario per il conseguimento del titolo di studio."</p>	<p>Ci pervengono segnalazioni di casi di studenti e di studentesse, impossibilitati alla frequenza scolastica per gravi motivi di salute, il cui tempo scuola è limitato a poche ore settimanali, con conseguente impossibilità, per gli stessi, di conseguire regolare titolo di studio. Anziché rimuovere gli ostacoli, vengono introdotti impedimenti per la garanzia di un diritto costituzionalmente garantito. Per questo chiediamo al legislatore di non discriminare questi alunni e di assicurare anche a loro il pieno esercizio al diritto allo studio.</p>
<p>2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>ABROGARE</p>	<p>La Sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2016 afferma: "È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione". Per cui le risorse vanno erogate sulla base dell'effettivo bisogno. Per gli alunni impossibilitati non può essere anteposta la</p>



		condizione di bilancio, va invece garantito il diritto allo studio tutelando, al tempo stesso, la salute.
<i>2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.</i>	ABROGARE	Il servizio di istruzione domiciliare richiede la presenza di "un docente" presso la sede abitativa dell'alunno interessato; tale presenza è subordinata alla disponibilità da parte del docente e/o dei docenti coinvolti i quali, contrattualmente, effettuano la prestazione lavorativa presso le sedi delle Istituzioni scolastiche.
<i>2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>	ABROGARE	Si chiedono prestazioni a costo zero, il che non è possibile.

Art. ____ . (Testo non riformato).

Art. 18. Abrogazioni e coordinamenti

TESTO non RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati: a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185	Sostituire "dal 1° gennaio 2019" con "dal 1° gennaio 2021, ovvero dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 del presente decreto".	
2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, introdotto dal presente decreto.		
3. All'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «le diagnosi funzionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento».		
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione,		



dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 162 del 2016.		
--	--	--

Art. 15. (Modificazione dell'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).**Art. 19. Decorrenze e norme transitorie**

TESTO RIFORMATO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.	Riformulare 1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ovvero quando sarà definito dal decreto interministeriale di cui all'art. 5 del presente decreto, il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.	Difficile immaginare tempi differenti.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019. Dalla medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> 6 aprile 1994, n. 79, è soppresso e il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.	Riformulare 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2021/2022. Dalla medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> 6 aprile 1994, n. 79, è soppresso e il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.	
3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituiti con le seguenti decorrenze: a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017; b) il GIT dal 1° gennaio 2019.	Riformulare Dopo: "GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017" omettere ciò che segue.	
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4		



dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.		
5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.	Sostituire: “dal 1° gennaio 2019” con: “dal 1° gennaio 2021”.	
7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilità certificata, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.		
<i>“7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione.</i>	ABROGARE	Finché non entrerà in vigore l'articolo 5 è opportuno non creare situazioni di confusione che possono mettere in difficoltà le famiglie.
<i>7-ter. Fino alla costituzione dei Gruppi per inclusione territoriale di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.</i>	Modificare come segue Dopo “è inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale” omettere: “senza la previa consultazione del GIT” Dopo “procede all'assegnazione dei posti di sostegno” omettere: “senza la previa conferma, ovvero il parere, del GIT”.	

**Art. 20. (Testo non riformato).****Art. 20. Copertura finanziaria**

TESTO non RIFORMATO	RICHIESTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>a</i>), sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui all'articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107.		La Sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2016 afferma: “È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” . Per cui le risorse vanno erogate sulla base dell'effettivo bisogno e non calcolate sulla base di calcoli ragionieristici.
2. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere <i>b</i>), <i>c</i>) e <i>d</i>) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.		
3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal presente decreto, nonché ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso , indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI non può essere esonerato dall'attività didattica o di servizio.	Dopo: “del GLIR e del GLI” aggiungere: “utilizza, per tale impegno, le ore obbligatorie 40+40” Omettere: “non può essere esonerato dall'attività didattica o di servizio.”	
4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.	ABROGARE	Questi fondi possono essere utilizzati per riconoscere un giusto compenso a coloro che effettuano prestazioni come la partecipazione ai gruppi e/o alle attività individuate come nuove da questo decreto.
5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.		La Sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2016 afferma: “È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” . Per cui le risorse vanno erogate sulla base dell'effettivo bisogno e non calcolate sulla base di calcoli ragionieristici.



**TESTO RIFORMULATO CON I CORRETTIVI PROPOSTI
DAL CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno)**

Proposte di modifica del testo riformato (Atto del Governo n. 86)

TESTO RIFORMATO Atto del Governo n. 86	PROPOSTA DI MODIFICA PRESENTATA DAL C.I.I.S. (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno)
CAPO I Principi generali	
Art. 1. (Modificazione all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) Art. 1. <i>Principi e finalità</i>	Art. 1. (Modificazione all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) Art. 1. <i>Principi e finalità</i>
1. L'inclusione scolastica: <i>a)</i> riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; <i>b)</i> si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; <i>c)</i> costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono	IDENTICO



<p>ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.</p> <p>2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.</p>	
<p>Art. 2. (Modificazione all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) Art. 2. Ambito di applicazione</p>	<p>Art. 2. (Modificazione all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) Art. 2. Ambito di applicazione</p>
<p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.</p>	<p>1. IDENTICO</p> <p>2. <i>L'inclusione scolastica si attua mediante la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), concordato ed elaborato congiuntamente dai componenti del GLO, di cui all'art. 9 del presente decreto.</i></p>
<p>CAPO II Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica</p>	
<p>Art. 3 (Modificazione all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) Art. 3. Prestazioni e competenze</p>	<p>Art. (Modificazione all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) Art. 3. Prestazioni e competenze</p>
<p>1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, <i>tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18</i>”;</p> <p>2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:</p> <p>a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;</p> <p>b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e</p>	<p>1. IDENTICO</p> <p>2. IDENTICO</p>



ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata *condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica* iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;

d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata *condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica* accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di

3. IDENTICO

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, *coerentemente con l'art. 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal



specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente;

b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) l'accessibilità e la fruibilità degli *spazi e degli strumenti* delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

5 bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali, relativi alle lettere a), b), c) del comma 5, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.

6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono

CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

5. lettera c)

c) l'accessibilità e la fruibilità *fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti* delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

5-bis (ABROGARE)

6. IDENTICO



<p>l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.</p>	
<p>Art. _. (Testo uguale all'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) ARTICOLO NON MODIFICATO</p>	<p>Art. _. (Testo uguale all'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) Art. 4. <i>Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica</i></p>
<p>Art. 4. <i>Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica</i> 1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.</p> <p>2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;</p> <p>b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;</p> <p>c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;</p> <p>d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;</p> <p>e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;</p> <p>f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.</p>	<p>1. IDENTICO</p> <p>Comma 2 (ABROGARE)</p>



CAPO III

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

<p>Art. 4. (Modificazioni dell'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).</p> <p>Art. 5. Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104</p> <p>1. <i>La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.</i></p> <p>2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS, come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.295 del 1990.»;</p> <p>b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della</p>	<p>Art. 4. (Modificazioni dell'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).</p> <p>Art. 5. Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104</p> <p>Art. 5. Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104</p> <p>1. <i>La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.</i></p> <p>Comma 2 (il testo deve essere modificato da parte del ministero della Salute)</p>
---	---



bambina o del bambino, dell'alunna o dell'allunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.

Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.

3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza”;

4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;

c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'allunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'allunno, la studentessa o lo studente”;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di

3. IDENTICO

4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;

b) (ABROGARE)

c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'allunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità e, se già iscritto presso un'Istituzione Scolastica, con la partecipazione, degli insegnanti della classe alla quale è iscritto il bambino o la bambina, l'allunno o l'alunna, la studentessa o lo studente con disabilità;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute



<p>funzionamento della persona.</p> <p>5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità <i>genitoriale</i> trasmettono il <i>profilo di funzionamento di cui al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.</i></p> <p>6. Con decreto del Ministro della salute, <u>di concerto con i Ministri dell'istruzione</u>, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:</p> <p>a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS;</p> <p>b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della la classificazione ICF dell'OMS.</p> <p>6-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.</p>	<p>condizioni di funzionamento della persona.</p> <p>5. IDENTICO</p> <p>6. Con decreto del Ministro della salute, <u>di concerto con i Ministri dell'istruzione</u>, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:</p> <p>a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS;</p> <p>b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS.</p> <p>6-bis. ABROGARE</p>
CAPO IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione	
<p>Art. 5. (Modificazioni dell'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).</p> <p>Art. 6. Progetto individuale</p>	<p>Art. 5. (Modificazioni dell'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).</p> <p>Art. 6. Progetto individuale</p>
<p>1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale <i>d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale</i> sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la</p>	<p>1. IDENTICO</p>



<p>responsabilità.</p> <p>2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche <i>con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.</i></p> <p><i>2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</i></p>	Comma 2. (ABROGARE)
<p>Art. 6. (Modificazioni dell'art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).</p> <p>Art. 7. Piano Educativo Individualizzato</p>	<p>Art. 6. (Modificazioni dell'art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).</p> <p>Art. 7. Piano Educativo Individualizzato</p>
<p>1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».</p> <p>2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:</p> <p>a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui al comma 10 dell'articolo 9;</p> <p>b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;</p> <p>c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;</p> <p>d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal</p>	<p>1. IDENTICO</p> <p>2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:</p> <p>a) è elaborato <i>congiuntamente</i> dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui al comma 10 dell'articolo 9;</p> <p>b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;</p> <p>c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, <i>degli apprendimenti</i>, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;</p> <p>d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta a favore del singolo bambino o bambina, alunno o alunna, studente o studentessa con disabilità del numero di ore di sostegno alla classe o</p>



personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione;

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche.

2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

alla sezione in cui egli è iscritto o iscritta, specificando per la scuola dell'Infanzia gli obiettivi educativo-didattici coerenti con le Indicazioni Nazionali, nella descrizione dei "Campi di esperienza", comprensivi delle attività e dei contenuti e dell'incidenza dei fattori contestuali (ICF), per gli altri ordini e gradi di scuola, gli obiettivi educativo-didattici, per ciascuna disciplina, comprensivi dei contenuti, delle modalità di verifica, dei criteri di valutazione, delle incidenze dei fattori contestuali (ICF), nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione;

e) definisce per la scuola del Primo e del Secondo Ciclo di istruzione gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale, se è stato richiesto dalla famiglia;

g) è redatto e in via definitiva, per ciascun anno scolastico, entro e non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter, ed è aggiornato durante l'anno scolastico in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è, eventualmente, ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico da parte del GLO, di cui all'art. 9 comma 10 del presente decreto, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi, valutare l'influenza del contesto, dei fattori personali in relazione al percorso formativo, e per apportare necessarie e/o eventuali modifiche agli obiettivi già fissati.

2-bis. (ABROGARE)



	<p>2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.</p>
<p>Art. 7. (Modificazioni dell'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 8. Piano per l'inclusione</p>	<p>Art. 7. (Modificazioni dell'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 8. Piano per l'inclusione</p>
<p>1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, <i>compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.</i></p> <p>2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.</p>	<p><i>ABROGARE o riformulare come segue</i></p> <p>1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, <i>nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. Il Piano per l'inclusione può essere modificato o aggiornato nel corso del triennio.</i></p> <p>2. ABROGARE</p>
<p>Art. 8. (Modificazioni dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 9. Gruppi per l'inclusione scolastica</p>	<p>Art. 8. (Modificazioni dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 9. Gruppi per l'inclusione scolastica</p>
<p>1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente: «Art. 15 (<i>Gruppi per l'inclusione scolastica</i>). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:</p> <p>a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;</p> <p>b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);</p> <p>c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di</p>	<p>1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente: «Art. 15 (<i>Gruppi per l'inclusione scolastica</i>). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:</p> <p>a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;</p> <p>b) [ABROGARE]</p> <p>c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di</p>



formazione in servizio del personale della scuola.

2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, quali i centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.

2-ter. Dall'individuazione dei Centri Territoriali di Supporto (CTS), di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT

formazione in servizio del personale della scuola.

2. **IDENTICO**

2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate “Scuole-Polo” quali istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità e di cui i centri Territoriali di Supporto (CTS), istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”, diventano parte integrante. Le Scuole-Polo, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.”

3. **IDENTICO**

4. **ABROGARE.**



conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20 comma 4.

5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;

b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

5. (ABROGARE)

6. (ABROGARE)

7. (ABROGARE)

*8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, **nonché da rappresentanti degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica**". Nel gruppo i docenti e il personale ATA dell'Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico, che presiede il Nuovo GLI, mentre i rappresentanti dei genitori, degli studenti e delle Associazioni sono eletti tramite votazione, con i criteri che saranno definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della*



9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall'Ente Locale. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale

11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

ricerca con successivo decreto. Al "Nuovo GLI" è affidato il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione.

9. Al fine di realizzare il Piano di inclusione il Nuovo GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, dai genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, dall'unità di valutazione multidisciplinare, che può partecipare all'incontro in presenza o tramite collegamento in videoconferenza in modalità online in diretta, con la partecipazione, previa esplicita indicazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne e esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con la sezione in cui è iscritta o iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità, di specialisti e di esperti appartenenti o non ad Associazioni operanti nell'ambito della disabilità.

11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità per i quali è accertata la possibilità, da parte dei genitori, di un'effettiva partecipazione o che abbiano raggiunto la maggiore età, ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.



<p>Art. 9. (Modificazioni dell'art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 10. Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno</p>	<p>Art. 9. (Modificazioni dell'art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 10. Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno</p>
<p>1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno</p> <p>2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.</p> <p>3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinato avvio dell'anno scolastico, trasmette sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta agli enti preposti all'assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico”.</p>	<p>1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni del GLI, sentiti i singoli Consigli di classe o i docenti contitolari in relazione ai PEI predisposti, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia <i>e degli apprendimenti a favore</i> delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno”.</p> <p>2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse come richiesto dalle singole istituzioni scolastiche.</p> <p>3. IDENTICO</p>
<p>Art. ___. (NON MODIFICATO) Art. 11. Sezioni per il sostegno didattico</p>	<p>Art. ___. (NON MODIFICATO) Art. 11. Sezioni per il sostegno didattico</p>
<p>1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico</p>	<p>1. IDENTICO</p>


Capo V
Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Art. 10. (Modificazioni dell'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 12. Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria	Art. 10. (Modificazioni dell'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 12. Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
<p>1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con <i>accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica</i> nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2</p> <p>2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:</p> <p><i>a)</i> è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;</p> <p><i>b)</i> è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;</p> <p><i>c)</i> è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;</p> <p><i>d)</i> ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.</p> <p>3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.</p>	<p>1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con <i>accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica</i> nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue <i>all'interno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria</i>.</p> <p>2. I contenuti del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e per l'inclusione scolastica sono parte integrante dei piani di studio del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e corrispondono a 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 250 ore di tirocinio, pari a 10 crediti formativi universitari.</p> <p>3. ABROGARE</p>



<p>4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi <i>dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di <i>laurea in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.</i></p>	<p>4. In sede di conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria i candidati risultano idonei all'insegnamento sui posti comuni o sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi <i>dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di <i>laurea in scienze della formazione primaria, con l'integrazione dei CFU di cui al comma 2.</i></p>
CAPO VI Ulteriori disposizioni	
<p>Art. __ARTICOLO NON RIFORMATO del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 Art. 13. Formazione in servizio del personale della scuola</p>	<p>Art. __ARTICOLO NON RIFORMATO del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 Art. 13. Formazione in servizio del personale della scuola</p>
<p>1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.</p> <p>3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette</p>	<p>1. IDENTICO</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano mirate attività di formazione e di aggiornamento rivolte ai docenti, concernenti le tematiche pedagogiche e didattiche a favore dell'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata.</p> <p>3. IDENTICO</p>



<p>iniziative formative.</p> <p>4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.</p>	<p>4. IDENTICO</p>
<p>Art. 11. (Modificazioni dell'art. 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).</p> <p>Art. 14. <i>Continuità del progetto educativo e didattico</i></p>	<p>Art. 11. (Modificazioni dell'art. 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).</p> <p>Art. 14. <i>Continuità del progetto educativo e didattico</i></p>
<p>1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.</p> <p>2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.</p> <p>3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, <i>per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti</i> ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite</p>	<p>1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, e dal PEI.</p> <p>2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.</p> <p>2-bis. I docenti dell'organico dell'autonomia in possesso della specializzazione possono chiedere di essere incaricati sia su attività di sostegno didattico che su insegnamento disciplinare o su posto comune all'interno della stessa classe o sezione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107,</p> <p>3. ABROGARE</p> <p><u>[In alternativa]</u> 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, <i>possono essere proposti</i> a tutti i docenti contitolari o a tutti i docenti del Consiglio di classe con contratto a tempo determinato ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo in- determinato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del</p>



<p>con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.</p> <p>4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>	<p>presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.</p> <p>4. IDENTICO.</p>
<p>Art. 12. (Modificazioni dell'art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 15. Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica</p>	<p>Art. 12. (Modificazioni dell'art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 15. Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica</p>
<p>1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.</p> <p>2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con <i>accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica</i> a livello nazionale e internazionale;</p> <p>b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;</p> <p>c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;</p> <p>d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;</p> <p>e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.</p> <p>3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente</p>	<p>1. IDENTICO</p> <p>2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con <i>accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica</i> a livello nazionale e internazionale;</p> <p>b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;</p> <p>c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;</p> <p>d) (ABROGARE)</p> <p>e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.</p> <p>3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente</p>



<p>rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonché la durata dell'Osservatorio di cui al comma 2.</p> <p>5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti, <i>da rappresentanti delle Associazioni di insegnanti impegnate nel campo dell'inclusione scolastica</i>, nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>4. IDENTICO</p> <p>5. IDENTICO</p>
<p>Art. 13. (Introduzione dell'art. 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 15-bis. Misure di accompagnamento</p>	<p>Art. 13. (Introduzione dell'art. 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 15-bis. Misure di accompagnamento</p>
<p><i>Art. 15-bis. Misure di accompagnamento</i></p> <p>1. <i>Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:</i></p> <p><i>a) iniziative formative per il personale scolastico;</i> <i>b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche;</i> <i>c) composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento.</i></p> <p>2. <i>Ai componenti del comitato di cui alla lettera c) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento</i></p>	<p>1. <i>Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:</i></p> <p><i>a) iniziative formative per il personale scolastico;</i> <i>b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche;</i> c) (ABROGARE).</p> <p>2. ABROGARE</p>



<p>Art. 14. (Introduzione dell'art. 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 16. Istruzione domiciliare</p>	<p>Art. 14. (Introduzione dell'art. 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 16. Istruzione domiciliare</p>
<p>1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.</p> <p>2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p><i>2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.</i></p> <p><i>2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>	<p>1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. <i>Alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti impossibilitati alla frequenza è garantito il tempo scuola utile per tutelare il pieno diritto allo studio; in particolare, alle studentesse e agli studenti è assicurato il tempo scuola necessario per il conseguimento del titolo di studio.</i></p> <p>2. ABROGARE</p> <p>2-bis. ABROGARE</p> <p>2-ter. ABROGARE</p>
<p>Art. _____. (Testo non riformato). Art. 18. Abrogazioni e coordinamenti</p>	<p>Art. _____. (Testo non riformato). Art. 18. Abrogazioni e coordinamenti</p>
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; d) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185. 	<p>1. A decorrere <i>dal 1° gennaio 2021, ovvero dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 del presente decreto</i>, sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri



<p>2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, introdotto dal presente decreto.</p> <p>3. All'articolo 13, comma 2-<i>ter</i>, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «le diagnosi funzionali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento».</p> <p>4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2-<i>ter</i> del decreto-legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 162 del 2016.</p>	<p>23 febbraio 2006, n. 185.</p> <p>2. IDENTICO</p> <p>3. IDENTICO</p> <p>4. IDENTICO</p>
<p>Art. 15. (Modificazione dell'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 19. Decorrenze e norme transitorie</p>	<p>Art. 15. (Modificazione dell'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Art. 19. Decorrenze e norme transitorie</p>
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2019. <i>Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019.</i> Dalla medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> 6 aprile 1994, n. 79, è soppresso</p>	<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ovvero quando sarà definito dal decreto interministeriale di cui all'art. 5 del presente decreto, il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2021/2022. Dalla medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> 6 aprile 1994, n. 79, è soppresso e il Profilo di</p>



e il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.

3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituiti con le seguenti decorrenze:

a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;

b) il GIT dal 1° gennaio 2019.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilità certificata, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

“7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione.

funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.

3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituiti con le seguenti decorrenze:

a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017.

4. IDENTICO

5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere *dal 1° gennaio 2021*. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. IDENTICO

7-bis. ABROGARE



<p>7-ter. Fino alla costituzione dei Gruppi per inclusione territoriale di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.</p>	<p>7-ter. Fino alla costituzione dei Gruppi per inclusione territoriale di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno.</p>
<p>Art. 20. (Testo non riformato). Art. 20. Copertura finanziaria</p>	<p>Art. 20. (Testo non riformato). Art. 20. Copertura finanziaria</p>
<p>1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>a</i>), sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui all'articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>2. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere <i>b</i>), <i>c</i>) e <i>d</i>) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.</p> <p>3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal presente decreto, nonché ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI non può essere esonerato dall'attività didattica o di servizio.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p>1. IDENTICO</p> <p>2. IDENTICO</p> <p>3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal presente decreto, nonché ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI <i>utilizza, per tale impegno, le ore obbligatorie 40+40</i>.</p> <p>4. ABROGARE</p> <p>5. IDENTICO</p>

TESTO RIFORMULATO CON I CORRETTIVI PROPOSTI DAL CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno)

Proposte di modifica dell'Atto del Governo n. 86

Art. 1. (Modificazione all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Art. 1. Principi e finalità

1. L'inclusione scolastica:

- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Art. 2. (Modificazione all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.

2. *L'inclusione scolastica si attua mediante la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), concordato ed elaborato congiuntamente dai componenti del GLO, di cui all'art. 9 del presente decreto.*

CAPO II

Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. (Modificazione all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Art. 3. Prestazioni e competenze

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18”;

2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

- a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto,

tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

- c) c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
- d) d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, *coerentemente con l'art. 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente;
- b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

Art. __. (Testo uguale all'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Art. 4. Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

CAPO III

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 4. (Modificazioni dell'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 5. Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata *dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale* all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

(comma 2.: da rivedere da parte del Ministero della Salute) 2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS, come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.295 del 1990.»;

b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.

Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.

3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza»;

4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- e) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;
- f) (omissis)
- g) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità e, se già iscritto presso un'Istituzione Scolastica, con la partecipazione, degli insegnanti della classe alla quale è iscritto il bambino o la bambina, l'alunno o l'alunna, la studentessa o lo studente con disabilità;

- h) ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente";
- i) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.

6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:

- a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS;
- b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS.

CAPO IV

Progettazione e organizzazione didattica per l'inclusione

Art. 5. (Modificazioni dell'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 6. Progetto individuale

1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

Art. 6. (Modificazioni dell'art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 7. Piano Educativo Individualizzato

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- i) è elaborato *congiuntamente* dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui al comma 10 dell'articolo 9;
- j) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- k) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, *degli apprendimenti*, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- l) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta *a favore del singolo bambino o bambina, alunno o alunna, studente o studentessa con disabilità del numero di ore di sostegno alla classe o alla sezione in cui egli è iscritto o iscritta, specificando per la scuola dell'Infanzia gli obiettivi educativo-didattici coerenti con le Indicazioni Nazionali, nella descrizione dei "Campi di esperienza", comprensivi delle attività e dei contenuti e dell'incidenza dei fattori contestuali (ICF)*,

per gli altri ordini e gradi di scuola, gli obiettivi educativo-didattici, per ciascuna disciplina, comprensivi dei contenuti, delle modalità di verifica, dei criteri di valutazione, delle incidenze dei fattori contestuali (ICF), nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione;

- m) definisce per la scuola del Primo e del Secondo Ciclo di istruzione gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- n) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale, se è stato richiesto dalla famiglia;
- o) è redatto e in via definitiva, per ciascun anno scolastico, entro e non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter, ed è aggiornato durante l'anno scolastico in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è, eventualmente, ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
- p) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico da parte del GLO, di cui all'art. 9 comma 10 del presente decreto, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi, valutare l'influenza del contesto, dei fattori personali in relazione al percorso formativo, e per apportare necessarie e/o eventuali modifiche agli obiettivi già fissati.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Art. 7. (Modificazioni dell'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 8. Piano per l'inclusione

ABROGARE o riformulare come segue

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispose il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. Il Piano per l'inclusione può essere modificato o aggiornato nel corso del triennio.

Art. 8. (Modificazioni dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 9. Gruppi per l'inclusione scolastica

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) [ABROGARE]

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate "Scuole-Polo" quali istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici

e di nuove tecnologie per la disabilità e di cui i centri Territoriali di Supporto (CTS), istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”, diventano parte integrante. Le Scuole-Polo, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. (ABROGARE)

5. (ABROGARE)

6. (ABROGARE)

7. (ABROGARE)

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, *nonché da rappresentanti degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica*”.

Nel gruppo i docenti e il personale ATA dell'Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico, che presiede il Nuovo GLI, mentre i rappresentanti dei genitori, degli studenti e delle Associazioni sono eletti tramite votazione, con i criteri che saranno definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con successivo decreto. Al “Nuovo GLI” è affidato il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione.

9. Al fine di realizzare il Piano di inclusione il Nuovo GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, *dai genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'allunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, dall'unità di valutazione multidisciplinare, che può partecipare all'incontro in presenza o tramite collegamento in videoconferenza in modalità online in diretta, con la partecipazione, previa esplicita indicazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne e esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con la sezione in cui è iscritta o iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'allunno, la studentessa o lo studente con disabilità, di specialisti e di esperti appartenenti o non ad Associazioni operanti nell'ambito della disabilità.*

11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità per i quali è accertata la possibilità, da parte dei genitori, di un'effettiva partecipazione o che abbiano raggiunto la maggiore età, ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Art. 9. (Modificazioni dell'art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 10. Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni del GLI, sentiti i singoli Consigli di classe o i docenti contitolari in relazione ai PEI predisposti, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia *e degli apprendimenti a favore delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno*”.

2. *L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse come richiesto dalle singole istituzioni scolastiche.*

3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinato avvio dell'anno scolastico, trasmette sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta agli enti preposti all'assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico.

Art. ____ (NON MODIFICATO)

Art. 11. Sezioni per il sostegno didattico

1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico

Capo V

Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Art. 10. (Modificazioni dell'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 12. Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue *all'interno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria*.

2. *I contenuti del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e per l'inclusione scolastica sono parte integrante dei piani di studio del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e corrispondono a 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 250 ore di tirocinio, pari a 10 crediti formativi universitari.*

3. (ABROGARE)

4. *In sede di conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria i candidati risultano idonei all'insegnamento sui posti comuni o sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.*

5. *Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della formazione primaria, con l'integrazione dei CFU di cui al comma 2.*

Art. 11. (Modificazioni dell'art. 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 14. Continuità del progetto educativo e didattico

1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, e dal PEI.

2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.

2-bis. *I docenti dell'organico dell'autonomia in possesso della specializzazione possono chiedere di essere incaricati sia su attività di sostegno didattico che su insegnamento disciplinare o su posto comune all'interno della stessa classe o sezione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107,*

3. (ABROGARE)

[In alternativa] 3. *Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, possono essere proposti a tutti i docenti contitolari o a tutti i docenti del Consiglio di classe con contratto a tempo determinato ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo in- determinato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del*



2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 12. (Modificazioni dell'art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 15. Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:

- a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica a livello nazionale e internazionale;
- b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
- c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
- d) *(ABROGARE)*

e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.

3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti, *da rappresentanti delle Associazioni di insegnanti impegnate nel campo dell'inclusione scolastica*, nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonché la durata dell'Osservatorio di cui al comma 2.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VI Ulteriori disposizioni

Art. ___ARTICOLO NON RIFORMATO del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Art. 13. Formazione in servizio del personale della scuola

1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. *Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano mirate attività di formazione e di aggiornamento rivolte ai docenti, concernenti le tematiche pedagogiche e didattiche a favore dell'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata.*

3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.



Art. 13. (Introduzione dell'art. 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 15-bis. Misure di accompagnamento

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto.

In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:

- a) iniziative formative per il personale scolastico;
- b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche;
- c) (ABROGARE).

2. (ABROGARE).

Art. 14. (Introduzione dell'art. 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 16. Istruzione domiciliare

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. *Alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti impossibilitati alla frequenza è garantito il tempo scuola utile per tutelare il pieno diritto allo studio; in particolare, alle studentesse e agli studenti è assicurato il tempo scuola necessario per il conseguimento del titolo di studio.*

Art. ____ (Testo non riformato).

Art. 18. Abrogazioni e coordinamenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ovvero dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 del presente decreto, sono abrogati:

- c) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- d) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185.

2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, introdotto dal presente decreto.

3. All'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «le diagnosi funzionali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento».

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 162 del 2016.

Art. 15. (Modificazione dell'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Art. 19. Decorrenze e norme transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ovvero quando sarà definito dal decreto interministeriale di cui all'art. 5 del presente decreto, il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2021.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2021/2022. Dalla medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79, è soppresso e il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.

3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituiti con le seguenti decorrenze:

a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilità certificata, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

7-ter. Fino alla costituzione dei Gruppi per inclusione territoriale di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico *regionale*. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di *sostegno*.

Art. 20. (Testo non riformato).

Art. 20. Copertura finanziaria

1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui all'articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.

3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal presente decreto, nonché ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI *utilizza, per tale impegno, le ore obbligatorie 40+40*.

4. (ABROGARE)

5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno

Web: <http://www.sostegno.org> Email: scuolaCIIS@gmail.com

AUDIZIONE 7[^] COMMISSIONE SENATO

Roma, 2 luglio 2019

Delegazione CIIS

Evelina Chiocca, Presidente

Marilena Nese, Componente

Ida Palange, Componente

Chi siamo?

Un'associazione di volontariato

di cui fanno parte:

- Insegnanti specializzati per il sostegno
- Insegnanti curricolari
- Dirigenti scolastici
- Genitori
- Assistenti / educatori.



Finalità

Con la sua azione il CIIS intende
promuovere e rilanciare
la cultura dell'inclusione scolastica
degli alunni e delle alunne con disabilità
attraverso

- *forte alleanza scuola-famiglia,*
- *attività di formazione*
- **aiuto reciproco**
- *dialogo costruttivo e
collaborativo con le Istituzioni.*



**Buona parte degli
articoli stabilisce che
quanto previsto nel
Decreto venga attuato
a costo zero per lo
Stato o nei limiti delle
risorse disponibili**

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale (Art. 8. (Modificazioni dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (Art. 12. (Modificazioni dell'art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (Art. 14. (Introduzione dell'art. 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)



Si rilevano

- **appesantimento nelle procedure,**
- **eccesso di «complicazioni (adempienze procedurali)**

Mentre vi è estrema necessità

- **di semplificare e di snellire le procedure**
- **di ridurre gli Atti**
- **di evitare passaggi inutili**

Vi è estrema necessità di lasciare più spazio alla formazione / aggiornamento dei dirigenti e degli insegnanti al fine di migliorare le competenze professionali, approfondendo metodologie e strategie didattiche (per esempio!)



@CIIS_(a cura di) Evelina Chiocca (immagini tratte dal web)

La formazione sulle tematiche della disabilità deve essere garantita nel Piano di studi dei percorsi accademici dei futuri docenti

I docenti **incaricati su posto comune o su posto disciplinare**, in quanto docenti di tutti gli alunni della classe:

- sono **responsabili** anche dell'alunno con disabilità che è affidato loro, come gli altri alunni e alunne,
- hanno la responsabilità di **impartire gli «insegnamenti formali» delle discipline a tutti gli alunni, anche all'alunno con disabilità**
- esprimono **una valutazione** per ciascun alunno della classe (quindi anche per l'alunno con disabilità)

@CIIS_(a cura di) Evelina Chiocca (immagini tratte dal web)

FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA

IMPORTANZA



RISCHI

VALORE PER TUTTI

La formazione sulle tematiche della
disabilità deve essere garantita nel Piano
di studi dei percorsi accademici dei futuri
docenti.



IMPORTANZA

RISCHI

VALORE PER TUTTI

FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA

La formazione di tutto il personale
docente è imprescindibile per sancire
l'attuarsi effettivo dell'inclusione
scolastica.

La mancata formazione legittima delega
e deresponsabilizzazione e alimenta
fenomeni di micro e di macroespulsione
dalle classi


**QUESTO VALE ANCHE PER I DOCENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E
DI SECONDO GRADO.**

1. Abrogare «e approvato» e sostituirlo con «*congiuntamente*» (lettera a)

Il PEI richiede **condivisione**, collaborazione, corresponsabilità. Subordinarlo ad una approvazione, significa mettere la famiglia in «**minoranza**», di fatto escludendola da una decisione condivisa (lettera a)



PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO



Il processo di inclusione si fonda sulla collaborazione e sulla **CONDIVISIONE** fra le realtà coinvolte: famiglia, scuola, specialisti ASL e altre figure.

2. Nel realizzare «ambienti di apprendimento» fra le dimensioni elencate deve essere inserita la voce «apprendimenti» (vedasi l. 104/92) (lettera c)



3. Richiamare oltre alla classe anche la sezione (per la scuola dell'Infanzia), precisando quanto prevedono le Indicazioni Nazionali (lettera d)

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

4. Eliminare la «bozza di PEI» nel mese di giugno e prevedere la stesura e la definizione del PEI entro e non oltre la fine di ottobre (lettera g)




6. Poiché le risorse a favore dell'alunno, garantite anche dalla Corte Costituzionale (cfr. Sentenze 275/16 e 80/10), sono richieste dal GLO, non si ravvede la necessità che il MIUR, in accordo con il MEF, si riservi di stabilire in un secondo momento *le modalità per l'indicazione delle risorse nel PEI* (2-ter)

(di questo comma si chiede l'abrogazione)

DECRETO RISORSE???
IL COMPITO DI DEFINIRE LE ORE È
AFFIDATO AL GLO

PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO





Art. 4 (art. 5 del D.lgs. 66/17)

Profilo di Funzionamento:

prevede la partecipazione del D.S. o di un docente specializzato della scuola.

(ma... attenzione: «chi partecipa deve necessariamente conoscere direttamente l'alunno».

Non può essere chiunque...)

1. Chi partecipa «deve» conoscere l'alunno (non può una persona che non lo conosce contribuire a redigere il «profilo di funzionamento!»)

2. Agli aggiornamenti devono partecipare i docenti della classe o della sezione.

3. Senza un buon profilo è difficile prevedere risorse «mirate» che garantiscano efficacia ed efficienza dell'intervento oltre al successo formativo



Piano per l'inclusione



A nostro parere andrebbe abrogato, perché è impostato su caratteristiche «generali»

Mentre occorre considerare che ogni alunno ha un «suo» funzionamento, quindi ha esigenze differenti, **non generalizzabili**.
Risulta più efficace inserire l'influenza dei fattori contestuali **nei singoli PEI**.



MODELLO PEI ELABORATO DAL CIIS

Disciplina

ITALIANO



OBIETTIVI

- Obiettivi generali
- Obiettivi trasversali
- Obiettivi specifici

Precisare

- Contenuti, Tempi, Spazi
- Strategie e/o metodologie didattiche
- *Raccordo con la programmazione di classe*
- **Verifiche (modalità: scritta, orale, pratica, mista, domande a risposta multipla, test, ecc.)**
- **Valutazione (criteri di valutazione)**

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

(Compilare per ogni disciplina / Compilare il tempo-scuola)

Analisi multifattoriale⁸


FACILITATORI		OSTACOLI	

NOTA

Specificare ciò che può essere considerato quale "facilitatore" per l'alunno e ciò che costituisce, invece, un ostacolo o uno svantaggio. Analizzare i seguenti fattori contestuali:

- Fattori ambientali (spazi, arredi, oggetti oppure persone, comportamenti, espressioni, ecc.)
- Fattori personali (atteggiamenti, convinzioni, stili di apprendimento, attitudini, avversioni, fobie, ecc.)

Riportare, per ciascuno, una breve e sintetica descrizione e quali azioni intraprendere per evitare situazioni di ostacolo o quali fattori incoraggiare, in quanto facilitanti.





GRUPPI DI LAVORO

1. GLIR (abrogare il «supporto ai GIT»)

GRUPPI: IL GLIR

2. Confermare le Scuole-POLO, di cui i Centri Territoriali di Supporto (CTS) diventano parte integrante

SCUOLE-POLO E CTS



GRUPPI DI LAVORO

3. GIT: si chiede l'abrogazione. È un gruppo che più che supportare crea interferenze e potrebbe determinare condizioni di impasse.

Compiti non chiari (e in sovrapposizione o inutili quei pochi descritti). Composizione non definita.

Costi per la collettività (euro 15,11 milioni annui)

GRUPPI: IL GIT



GRUPPI DI LAVORO

4. GLI: modificare la composizione, inserendo genitori, studenti, associazioni.

Nota: informare le scuole che il vecchio GLI non è più operativo

GRUPPI: IL NUOVO GLI

GIT: organismo «inutile» e oneroso

Composizione (con nomina dell'USR)

- Dirigente tecnico o scolastico (che presiede)
- Personale docente esperto (non indicato il numero)

Compiti (da decreto):

- *conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno*
- *o esprime su tale richiesta un parere difforme*

**Oneri per il funzionamento
(art.20): euro 15,11 milioni annui**

• Diviene di aggravio al sistema nel momento in cui gli vengono **attribuiti compiti «indiretti», non di supporto ma, a nostro avviso, di interferenza** con altri organismi, fra cui:

→ Supporta le scuole **nella definizione del PEI** (*fa parte quindi del GLO???*)

→ Interviene **nell'indicazione delle risorse** (*di tutti i PEI di tutte le scuole?*)

→ Collabora con il GLI per la «**realizzazione**» del piano **per l'inclusione e del PEI** (*di tutti gli alunni di tutte le scuole!!!!*)

→ È consultato dal DS **per la decisione delle ore** di sostegno

→ **Altri compiti saranno definiti con successivo provvedimento del MIUR** (Ma quanti saranno i componenti del GIT?!!!)

5. GLO (ex-GLHO)

a) Insegnanti della classe, genitori e specialisti costituiscono il GLO (e lo studente)

b) **(nostra proposta di modifica):**

Al GLO possono partecipare, **su richiesta/indicazione dei genitori**, specialisti esterni o interni alla scuola, che interagiscono con la classe in cui è iscritto il figlio/a o che interagiscono esternamente con il figlio/a.



GRUPPI: IL GLO

c) Togliere il rappresentante dell'Ente locale: la sua presenza nella definizione del PEI è superflua.

d) **(aggiunta):** Prevedere collegamento in videoconferenza per gli specialisti ASL (condizionano la convocazione, con pesanti rinvii)

Età evolutiva?

e) Riferendosi alla partecipazione al GLO dell'alunno con **disabilità**, **chiarire e correggere «età evolutiva»**, (che va dalla nascita fino a oltre 20 anni). È forse un *refuso*?

MODIFICARE COME SEGUE

Il Dirigente, *raccolte le osservazioni del GLI, sentiti i singoli Consigli di classe o i docenti contitolari in relazione ai PEI predisposti, tenuto conto delle risorse (ecc.), invia la richiesta all'USR.*

L'USR *eroga le risorse.*

**INDIVIDUAZIONE
MISURE DI SOSTEGNO**

ITER RICHIESTA



URGENTE



- **Definire il mansionario degli assistenti all'autonomia personale e/o alla comunicazione degli alunni con disabilità cui sono assegnati**

Gli assistenti, che sono assegnati in base al bisogno dell'alunno (e non in base all'orario degli insegnanti), devono essere:

- adeguatamente **formati**
- e incaricati dei seguenti compiti (L. 104/92): **assistenza all'autonomia personale e/o alla comunicazione dell'alunno con disabilità**

VISIONI DISTORTE...

- Gli assistenti (o AEC) sono spesso impropriamente richiesti come «prolungamento» dell'orario del docente di sostegno;
- gli assistenti (o AEC) sono ritenuti, da alcuni, come figure «interscambiabili» con il docente di sostegno;
- gli assistenti (o AEC) insieme al docente di sostegno sono ritenuti, erroneamente, le uniche figure che si occupano degli alunni con disabilità;
- agli assistenti (o AEC) viene chiesto impropriamente di «portare l'alunno» fuori dalla classe...

Urge chiarezza, mediante un dettagliato e accurato mansionario da applicarsi in tutto il territorio nazionale.

Continuità educativo-didattica

LA **CORRESPONSABILITÀ RIGUARDA
TUTTI I DOCENTI DELLA CLASSE O DELLA SEZIONE.**

LA CONTINUITÀ È IMPORTANTE E NECESSARIA «PER
TUTTI GLI ALUNNI**» E, PERTANTO, DEVE
RIGUARDARE «**TUTTI I DOCENTI DELLA CLASSE O
DELLA SEZIONE**»**





CONTINUITÀ PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO

La continuità DEVE riguardare tutti i docenti della classe, non «solo docente di sostegno»

Ancorare la continuità didattica al solo docente per il sostegno equivale a:

- **consolidare l'idea** che il docente dell'alunno con disabilità sia unicamente l'insegnante incaricato su posto di sostegno, negando implicitamente la sua appartenenza al gruppo-classe,
- **legittimare**, con un atto normativo, la “**delega** del processo inclusivo” al solo docente incaricato su posto di sostegno,

Ancorare la continuità didattica al solo docente per il sostegno equivale a:

- **deresponsabilizzare i docenti** incaricati su posto comune o disciplinare del loro ruolo e dei loro compiti, anche contrattualmente definiti, verso tutti gli alunni, quindi anche verso gli alunni con disabilità,
- **rafforzare, culturalmente, l'idea che gli insegnanti disciplinari si occupano solo degli alunni «non con disabilità»!!!**

CONTINUITÀ PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO

La continuità **DEVE** riguardare tutti i docenti della classe, non «solo docente di sostegno»



**SI CHIEDE DI ABROGARE IL COMMA OPPURE, IN
ALTERNATIVA, PREVEDERE LA CONTINUITÀ PER
TUTTI I DOCENTI DELLA CLASSE O DELLA
SEZIONE**

«CATTEDRA MISTA» O «INCARICO MISTO»

INCARICO MISTO

Art. 14 d.lgs. 66/17 (attuale)



**FORMA ORGANIZZATIVA
CHE PROMUOVE LA
CULTURA INCLUSIVA**

Ottima esperienza che, in fase applicativa, talvolta suscita perplessità in alcuni Dirigenti scolastici.

Si propone **un nuovo comma** che consenta ai docenti di chiedere questa forma organizzativa.

Nel frattempo, si invita il MIUR a sollecitare le scuole a favorire questa forma organizzativa, in quanto essa concorre a promuovere la cultura dell'inclusione e migliora i processi di apprendimento, di socializzazione, di relazione e di comunicazione a favore degli alunni con disabilità e dei loro compagni/e.

Art. 15-bis. Misure di accompagnamento

Per la formazione si può fare riferimento alle Scuole-Polo (che chiediamo di mantenere e di integrare con i CTS, laddove presenti sul territorio)



MISURE DI
ACCOMPAGNAMENTO
(Nuovo comma del
riformato decreto)

Alle scuole Polo possono essere affidati i compiti previsti dal «nuovo» articolo, ovvero:

- *a) iniziative formative per il personale scolastico;*
- *b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle*

Pertanto **si chiede di abrogare la lettera c)**

«c) composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento».

SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Garantire agli alunni e alle alunne impossibilitate alla frequenza presso la scuola la possibilità di effettuare un percorso scolastico che consenta loro di arrivare anche al conseguimento del Diploma (2 grado).

Si segnalano situazioni con assegnazione di risorse di docenti presso il domicilio di poche ore settimanali (anche 6).

Chiediamo di non approvare l'emanazione del decreto con il quale si intendono definire le «modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno in istruzione domiciliare».

Presso il domicilio devono e possono andare «tutti i docenti», non necessariamente solo quelli di sostegno.

Devono essere invece «garantite e introdotte» la formazione nei percorsi iniziali e la formazione / aggiornamento in servizio.

OSSERVATORIO SCOLASTICO

Si chiede che anche i rappresentanti delle Associazioni di insegnanti, impegnate nel campo dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, **siano componenti «di diritto» dell'Osservatorio Scolastico presso il MIUR.**



Immagini

- NOTA BENE: le immagini sono tratte dal web
- Finalità:
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwir4eKN56_jAhXj8eAKHWr7C4gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.amaviterbo.it%2Ffinalita.html&psig=AOvVaw1ImWtn0269T0vn8_rWeevg&ust=1563035458129906